

## VII.

## TORNATA DI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Il presidente comunica un telegramma di ringraziamento del signor Carboni Enrico per le condoglianze fatte dalla Camera per la morte del deputato Carboni. = Seguito della discussione sul disegno di legge relativo alle istituzioni pubbliche di beneficenza — Parlano i deputati Borgatta, Chimirri, Florenzano, Cavalletto, Di San Giuliano, Ferrari Luigi, Cuccia, Mazzoleni, Luchini Odoardo relatore, ed i deputati Fani, Cuccia e il ministro dell'interno. = Si annunzia una interrogazione del deputato Nocito.*

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

**Di San Giuseppe**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

**Petizione.**

4554. Le Camere di commercio di Rimini, Teramo, Padova, Reggio Calabria, Savona, Parma, Venezia, Carrara, Mantova, Lecce, Treviso, Cagliari, Salerno, Trapani, Vicenza, Cremona, Palermo, Pavia, Pisa, Siena e Grosseto, Roma, Ancona e Napoli si associano alla petizione della Camera di commercio di Torino perchè colla legge sul Consiglio delle tariffe delle Strade ferrate siano le Camere di commercio chiamate ad aver voto nel Consiglio medesimo e fungano come comitati permanenti locali in rapporto colla Giunta permanente centrale costituita in Roma.

**Congedi.**

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Sola di due mesi; Pascolato di un mese. Per motivi di salute, l'onorevole Rossi, di giorni quindici.

(Sono conceduti).

**Comunicazioni del presidente.**

**Presidente.** Dal signor Enrico Carboni è pervenuto alla Presidenza il seguente telegramma:

“ Ringrazio con profonda riconoscenza l'Eccellenza Vostra e la Camera dei deputati per l'onore renduto al mio compianto genitore nel commemorarne l'operosa devozione al Re ed alla Patria. ”

**Disegno di legge relativo al Consiglio delle tariffe.**

**Presidente.** L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**Finali**, ministro dei lavori pubblici. Ieri, ripresentando il disegno di legge per la convalidazione del reale decreto che istituisce il Consiglio delle tariffe, non avvertii che esso conteneva alcune modificazioni. Quindi fu annunziato dall'onorevolissimo presidente che sarebbe stato ripreso allo stato di relazione. Siccome però, ripeto, ci sono alcune modificazioni, occorrerà rimandarlo alla Commissione perchè riferisca, conformemente alla domanda che io aveva fatta.

**Presidente.** Dovo far osservare alla Camera che ieri, probabilmente, fui io che non rilevai aver l'onorevole ministro annunziato che nel disegno di

legge da lui indicato erano state fatte delle modificazioni. Proposi quindi alla Camera che esso fosse ripreso allo stato di relazione.

Ora l'onorevole ministro avverte che, in virtù delle modificazioni apportatevi, quel disegno di legge dovrà essere riesaminato.

Propone quindi che sia rimesso alla stessa Commissione, che già lo esaminò nella precedente Sessione, perchè riferisca e sull'insieme del disegno di legge, e sulle modificazioni ora introdottevi.

Se non vi sieno osservazioni, questa proposta si intenderà approvata.

(È approvata).

### Seguito della discussione intorno al disegno di legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge relativo agli Istituti di beneficenza.

La discussione rimase sospesa sull'articolo 11.

A questo articolo furono presentati alcuni emendamenti.

L'onorevole Borgatta propone un'aggiunta alla prima parte, che è quella che contempla i casi d'ineleggibilità; aggiunge cioè dopo il capoverso *d*) il seguente:

“ *e*) i congiunti, fino al secondo grado civile, col tesoriere dell'istituzione di beneficenza. ”

All'onorevole Borgatta che, per ragioni di ufficio pubblico, non era presente ieri, domando se mantiene il suo emendamento.

**Borgatta.** Lo mantengo e ringrazio il signor presidente che mi accorda la facoltà di poter oggi svolgere il mio emendamento: non occorreranno però molte parole per svolgerlo e sostenerlo.

Lo scopo suo è manifesto; esso mira cioè ad impedire che facciano parte delle amministrazioni di beneficenza coloro, che sono legati da vincoli di parentela col tesoriere, onde evitare quelle indomite tolleranze, le quali sono spesso causa del cattivo andamento di queste pubbliche istituzioni. Confido perciò che la Commissione vorrà fare buon viso alla mia proposta.

**Presidente.** Onorevole relatore, accetta questo emendamento?

**Luchini Odoardo, relatore.** La Commissione non ha difficoltà di accettarlo.

**Presidente.** Anche il Governo accetta?

**Crispi, presidente del Consiglio.** Accetta.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Borgatta.

(È approvata).

Ora viene il seguente capoverso:

“ Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui all'articolo 29 della legge provinciale e comunale, e le donne possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla Congregazione di carità. ”

A questo capoverso sono stati proposti due emendamenti. Il primo è dell'onorevole Bonasi, che suona così:

“ *Al capoverso:* Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui all'articolo 29 della legge comunale e provinciale, e le donne, ecc. *sopprimere le parole:* e le donne. ”

“ *Al capoverso successivo sopprimere le parole:* Gli uni e le altre e *sostituire:* Essi. ”

Debbo dichiarare che ieri aveva mal compreso l'emendamento dell'onorevole Bonasi. Io avevo inteso che l'onorevole Bonasi volesse escludere le donne dall'eleggibilità nelle Congregazioni di carità e nelle istituzioni secondarie. Invece l'onorevole Bonasi intende conferir loro l'eleggibilità.

La Commissione al paragrafo *a*) aveva escluso quanto è disposto alla lettera *b*) dell'articolo 30 della legge comunale, in forza del quale sono dichiarate ineleggibili le donne. Ne veniva che le donne fossero eleggibili nelle Congregazioni di carità. Ora invece la Commissione conferisce questa eleggibilità solo per le istituzioni che emanano dalle Congregazioni di carità.

L'onorevole Bonasi, riparando a questa inavvertenza, a parer mio, in cui è caduta la Commissione, propone che l'eleggibilità sia conferita, sia per le Congregazioni di carità, come per le altre istituzioni che emanano da esse.

È così, onorevole Bonasi?

**Bonasi.** Precisamente.

**Presidente.** Viene poi l'emendamento dell'onorevole Chimirri, che è più largo.

L'onorevole Chimirri propone di sostituire al 2° e 3° capoverso il seguente:

“ Gli ecclesiastici e ministri dei culti, di cui all'articolo 29 della legge comunale e provinciale, e le donne possono far parte di ogni istituzione di beneficenza, della Congregazione di carità, dei comitati di erogazione o di assistenza da questa istituiti. ”

In questa seconda parte va d'accordo coll'emendamento proposto dall'onorevole Bonasi.

L'onorevole Chimirri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**Chimirri.** Onorevole signor presidente, io desidererei prima di sentire l'opinione della Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** Farò alcune osservazioni sopra l'emendamento proposto dall'onorevole Chimirri e da altri; osservazioni concernenti la forma o la sostanza.

Prima della forma.

La Commissione doveva in quest'articolo necessariamente riferirsi alle incompatibilità stabilite dalla legge comunale e provinciale.

E mi permetta l'onorevole presidente che io dichiaro che la Commissione ha lungamente meditato il testo dell'articolo, e non è inavvertenza quella che egli supponeva.

Noi abbiamo cominciato col dichiarare che non possono far parte delle Congregazioni di carità quelli che non sono nè elettori nè eleggibili in ordine all'articolo 30, lettere a, c (saltando il b) d, ecc.

La legge comunale e provinciale all'articolo 30 dichiara che non sono nè elettori nè eleggibili:

- a) gli analfabeti;
- b) le donne;
- c) gli interdetti, inabilitati, ecc.

Abbiamo dunque in questa prima parte dell'articolo trascurato di stabilire la incompatibilità delle donne nell'ufficio della Congregazione di carità: al tempo stesso non abbiamo, in questa prima parte, stabilita nessuna delle incompatibilità di cui ragiona l'articolo 29 della legge comunale e provinciale, il quale comprende i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura di anime, quelli che ne fanno le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate. Se ci si ferma dunque ai primi cinque periodi dell'articolo 11, come noi lo proponiamo, quale n'è il significato? Che non essendo esclusi nè le donne nè i parroci, gli uni e le altre possono far parte delle Congregazioni di carità. Questa è la prima parte dell'articolo. E perchè?

Perchè la condizione giuridica delle donne e quella dei parroci la regoliamo esplicitamente nella seconda parte dell'articolo, dove procediamo a una distinzione, e dichiariamo che le donne non possono far parte delle Congregazioni di carità ma possono far parte così di tutte le altre istituzioni di beneficenza, come dei comitati che sono dalle Congregazioni di carità istituiti; in quanto ai parroci ripetiamo la stessa dichiarazione, che possono cioè far parte delle istituzioni di beneficenza diverse dalle Congregazioni di carità, e anche dei comitati che dalle Congregazioni di carità sieno istituiti, ma non delle Congregazioni stesse.

Come ebbi già l'onore di dichiarare nella relazione sottoposta alla Camera, circa la questione dell'ammissione delle donne a far parte delle Congregazioni di carità, io era in minoranza, nè certamente potrei oggi sorgere a combattere ciò che dissero l'onorevole Bonasi, e l'onorevole Chimirri.

Oggi la Commissione è tornata per la quarta volta sopra la questione dell'ammissibilità delle donne nella Congregazione di carità; per la quarta volta, perchè noi votammo già tre volte sopra questa questione, una volta, a maggioranza di un voto le donne furono escluse dal far parte della Congregazione; un'altra, a maggioranza di un voto, furono ammesse, finalmente l'ultima volta, in seduta plenaria, fu deliberato che le donne fossero escluse, ma escluse, si noti bene, dalla Congregazione di carità, non mai dalle altre istituzioni di beneficenza e non fu mai posto in dubbio che le donne potessero far parte dei comitati d'erogazione che le Congregazioni istituivano.

Oggi la Commissione, come aveva l'onore di dire testè, è tornata per la quarta volta sopra la questione ed io sono lieto d'annunziare che in omaggio al sentimento che essa crede prevalente nella Camera e nel paese la Commissione non vi propone più l'esclusione delle donne dalla Congregazione di carità; conseguentemente non è più il caso di far menzione di esse. Quindi la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Bonasi, che è il più esatto, tenuto conto che nel paragrafo a del nostro articolo 11 non si cita il paragrafo dell'articolo 30 della legge comunale che esclude le donne e tenuto conto che nel nostro articolo 12 si dice:

“ Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora. ”

Va da sè dunque, che le donne sono senz'altro ammesse a far parte così della Congregazione di carità, come di qualsiasi altra istituzione di pubblica beneficenza. E fin qui per quel che concerne la condizione giuridica delle donne.

Viene ora la questione dei parroci, dei ministri del culto aventi cure d'anime, dei capitoli delle chiese collegiate e di coloro che ne fanno le veci. La Commissione insiste nelle proposte che vi ha presentato. Ma riguardo ai propositi della Commissione è bene chiarire un equivoco che potrebbe derivare dalla forma con cui è stato presentato l'emendamento degli onorevoli Chimirri ed altri. Il progetto ministeriale, nel numero 4 dell'arti-

colo 11, dichiarava, in modo assoluto, non essere eleggibile a far parte della Congregazione di carità o dell'amministrazione di qualsiasi altra istituzione pubblica di beneficenza, chi non è eleggibile all'ufficio di consigliere comunale; quindi, secondo il progetto ministeriale, i parroci, ecc., erano esclusi così dalle Congregazioni, come da qualsiasi altra istituzione pubblica di beneficenza. La Commissione parlamentare (e dovrebbero i nostri contraddittori tenere un po' conto di questa nostra larghezza, opportuna o inopportuna che sia) la Commissione parlamentare volle porre una limitazione; e dichiarò ineleggibili i parroci e gli altri ministri del culto indicati nell'articolo 29 della legge comunale e provinciale all'ufficio di membro della Congregazione di carità; ma li dichiarò eleggibili, in omaggio alla volontà dei fondatori delle varie istituzioni di beneficenza, alle amministrazioni di codeste istituzioni. Quindi temperò il rigore del progetto ministeriale. Non solo; ma esplicitamente, anche in quanto ce ne fosse stato bisogno, dichiarò che anche i parroci, come qualunque altra specie di cittadini, possano esser nominati a far parte dei comitati di erogazione, che dalle Congregazioni vengano istituiti.

Non si venga quindi, con questo emendamento all'articolo 11, a proporre cosa che noi avessimo contrastato, e, in certo modo, per recare (io non faccio questione d'intenzione, bene inteso) confusione nelle deliberazioni della Camera.

Noi insistiamo nella esclusione dei parroci dalle Congregazioni di carità, perchè ci preme di tenere alto uno dei caratteri fondamentali di questa legge; ed è di restituire all'amministrazione civile la pubblica beneficenza. Il che noi non potremmo mai ottenere, se, derogando al principio che è ormai sancito nel nostro diritto pubblico, alla tante tradizioni che io, ieri, invocavo, venissimo a mettere nelle Congregazioni di carità questi rappresentanti di una istituzione di carattere politico, che ha assunto un contegno apertamente ostile a tutte le istituzioni dello Stato.

E poi ci preme anche raggiungere un altro scopo, quello cioè di eliminare le ingenti spese di culto che noi lamentiamo nell'amministrazione della pubblica beneficenza; il che noi non potremo ottenere se non stabiliamo l'esclusione dei parroci; perchè certamente, quando il parroco sia ammesso a far parte della Congregazione di carità, egli non contribuirà ad eliminare quelle spese, facendo sì che rimanga ai poveri quello che per i poveri è destinato.

E, di grazia, udite, o signori, i risultati dell'inchiesta.

L'inchiesta statistica fornisce questi dati:

« Dalle risposte dei prefetti e da altre informazioni la Commissione ha potuto sapere come in alcune provincie siffatte indebite spese vengono fatte per la mancanza di energia nel troncare uno stato di fatti e di interessi consacrato da inveterate consuetudini e per le tendenze, che massime nei piccoli centri dominano l'animo degli amministratori. »

E qual'è la percentuale delle spese di culto in confronto della rendita delle istituzioni di beneficenza? Udite ancora:

Negli Abruzzi e Molise 35.79 per cento.

Poveri i poveri!

Nella Campania 30.87 per cento;

Nelle Puglie 20.69 per cento;

Nella Sicilia 18.96 per cento.

Tralascio le altre percentuali che vanno sempre decrescendo; finalmente si arriva al Piemonte ove l'influenza dell'autorità civile si è meglio rafforzata ed ove abbiamo una media del 2.99 per cento.

La media generale è del 7.46 per cento.

Per ottenere queste cifre furono spogliati i risultati non già di tutte le provincie del Regno, ma di una metà di esse; e le provincie alle quali si applicò codesta indagine dalla Commissione furono scelte per modo da avere un riflesso in tutta l'Italia; tanto nell'alta Italia, tante nella media e tante nell'Italia meridionale.

Fu domandato: le leggi di soppressione produssero diminuzione nelle spese di culto? E sopra 8000 e tanto Opere pie, che furono interrogate, 242 soltanto affermarono di sì. Dunque tutte le leggi di soppressione degli enti ecclesiastici soltanto sopra 242 Opere pie produssero una diminuzione nelle spese di culto. Che cosa vuol dir questo? Che per tutte le altre si seguitava come prima, non ostante le leggi sugli enti ecclesiastici. E come si provvedeva a queste spese di culto? È inutile il dirlo: dando al culto quello che si veniva a togliere alla beneficenza.

A questa domanda però 1926 Opere pie risposero di no; 5959 poi non risposero affatto. Ed in tutta l'inchiesta si vede che più spesso le Opere pie non rispondevano, sebbene la Commissione fosse istituita per decreto reale ed avesse l'appoggio dei prefetti e di tutte le autorità governative: i sindaci infatti dovevano mettersi a disposizione di essa; le Opere pie erano obbligate a dare tutti gli schiarimenti che la Commissione o direttamente o per mezzo dei sindaci e dei prefetti avesse domandati. Non ostante tutto ciò, abbiamo spessissimo questi atti di resistenza passiva da

parte delle tante Opere pie che non risposero. Fu domandato ancora: soddisfano oneri di culto per cui non esista obbligo giuridico? 645 amministrazioni ebbero il coraggio di rispondere sì; 5132 risposero di no; ma il relatore della Commissione d'inchiesta dubita della verità di queste risposte; 2350 non risposero niente affatto. Voi vedete dunque, o signori, in quali condizioni noi ci troviamo. Se noi vogliamo fare quelle economie che tutti ci proponiamo, se noi vogliamo che realmente il patrimonio dei poveri vada a favore o beneficio dei poveri stessi, se noi vogliamo restituire alle amministrazioni della pubblica beneficenza quel carattere civile che ci sta a cuore e che abbiamo l'obbligo di imprimere in tutte quante le pubbliche istituzioni, se, in altre parole, non vogliamo far mancare lo scopo della legge, non possiamo lasciar entrare nella composizione delle Congregazioni di carità dei rappresentanti di istituzioni che non possono non spiegare una influenza ed un'azione contraria allo scopo della legge.

Per queste considerazioni la Commissione respinge l'emendamento proposto dall'onorevole Chimirri ed altri deputati.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** Sono lieto che almeno le donne abbiano trovato grazia presso i miei colleghi della Commissione. Lo spirito cavalleresco ha finalmente trionfato delle loro perplessità, (*Ilarità*), quindi io non aggiungo parole per sostenere una tesi la quale, come vedo, incontra il favore universale.

La Commissione però mantiene il suo severo giudizio verso i parroci.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Non sono i parroci soli.

**Chimirri.** E per giustificare codesta pertinacia nell'escluderli, l'ingegnoso relatore venne dicendo essere necessario di mantenere alle amministrazioni di beneficenza il carattere eminentemente civile, ed impedire che il patrimonio, destinato a sollievo dei poveri, non sia distolto dallo scopo originario di beneficenza e le rendite convertite in spese di culto.

Mi sarà facile rispondere che il carattere civile di un'istituto non si misura dalla condizione sociale di coloro, che lo compongono, ma bensì dal potere da cui rileva le proprie attribuzioni, e da cui gerarchicamente dipende.

Per la qual cosa essendo la Congregazione di carità eletta dal Consiglio comunale, e posta sotto la vigilanza della Giunta amministrativa, trae da quell'origine e da questa dipendenza il carattere d'istituto civile, e non lo perde perchè entri a

farne parte il parroco, il quale, col sistema disciplinato dagli articoli 6 e 11, vi parteciperebbe come cittadino eletto dal Consiglio e non in qualità di parroco.

Se dunque la partecipazione del parroco non altera nè modifica il carattere civile, che le Congregazioni di carità attingono dalla loro origine elettiva e popolare per quale altro motivo lo escludete?

Perchè, si replica, il nostro dritto pubblico dichiara il parroco ineligibile a consigliere comunale e a deputato al Parlamento. Ma non basta enunciare il fatto: bisogna risalire alle ragioni e vedere se ricorrono identicamente nel caso che discutiamo.

L'articolo 29 della legge comunale e provinciale dichiara ineligibili gli ecclesiastici ed i ministri dei culti, che hanno giurisdizione e cura d'anime, per lo stesso motivo onde nella legge del 13 maggio 1877 si dichiarano ineligibili i magistrati nel distretto della loro giurisdizione, e gli ufficiali superiori nel distretto del loro comando.

Trattasi dunque di un caso analogo di incompatibilità, desunto non tanto dall'ufficio quanto dal sospetto che l'esercizio della giurisdizione o la cura d'anime potesse esercitare indebita influenza sul suffragio popolare.

Quindi è chiaro, che i motivi che dettarono l'incompatibilità dichiarata dell'articolo 29, non trovano riscontro sul caso concreto, giacchè la Congregazione di carità non viene eletta dal corpo elettorale, ma dal Consiglio del comune.

E poichè voi riponete tanta fiducia in codesti Consigli da ritenere la loro scelta sufficiente guarentigia dell'attitudine e della bontà degli amministratori, perchè gliela ritirate soltanto in questo caso?

Se il parroco avrà fama di egregio cittadino e amico delle patrie istituzioni, il Consiglio comunale lo eligerà, in caso opposto raccoglierà sopra altri più degni il suo suffragio.

Insomma quando si tratta dell'eligibilità degli altri cittadini, voi non escludete se non i malfattori e gli indegni, e coloro che coprono uffici dipendenti dalla Congregazione amministrata, o della Giunta provinciale, cui è deferita la tutela; per il resto dei cittadini non si richiedono nè speciali attitudini, nè altre garentie, sicchè potranno far parte della Congregazione anche i più abbiotti e i più modesti, ma il parroco, a senno vostro, non potrà mai essere eletto, sia pure il più intelligente, il più onesto, il più stimato cittadino del Comune.

E notate che l'esclusione dell'articolo 11 non colpisce tutti i ministri dei culti, ma quelli sol-

tanto che hanno giurisdizione e cura di anime, e questo rende l'esclusione più odiosa e irragionevole; avvegnachè, secondo il tenore di quell'articolo, si vieta ai Consigli comunali di eleggere il parroco, ma sono liberissimi di comporre di preti spiccioli la Congregazione di carità.

Se questo avvenisse, come benissimo può accadere, voi non temete che resti alterato per ciò il carattere civile delle Congregazioni di carità, e vi allarmate se nella maggioranza dei componenti laici capiti per avventura un parroco, che gode la fiducia del Comune.

Ridotto così a nudo, il vostro ragionamento rasenta il pregiudizio e la contraddizione, giacchè mentre si dà ingresso nelle Congregazioni di carità ai preti semplici, che per la loro condizione sono più rigidamente soggetti alla disciplina gerarchica, se ne allontanano i parroci, i quali fra i ministri del culto sono quelli, che hanno più rapporti e più vincoli col Governo, che loro concede il regio exequatur, e il godimento delle temporalità annesse alla parrocchia. Tutti sanno che l'exequatur non si concede se non sulle favorevoli informazioni fornite dai procuratori generali, sicchè l'ufficio del parroco ha qualche cosa di ufficiale, e chi lo covre, oltre la fiducia dei suoi superiori gerarchici, deve godere anche quella del potere politico.

E, sotto un certo aspetto, come pubblici ufficiali li considera il nostro diritto interno: e così si spiega la sollecitudine spiegata dal Governo e dal Parlamento per migliorarne le condizioni economiche, aumentando la congrua dei parroci poveri, così si spiegano le disposizioni dei regolamenti carcerari, che facultano il parroco a visitare sempre che voglia le prigioni per recare conforto ed assistenza ai detenuti.

Dunque fra tutti i ministri dei culti quello, che per i suoi rapporti col Governo offre di sé maggiori garanzie, è il parroco, e voi, con inesplicabile contraddizione, concedete ai preti semplici indistintamente l'eleggibilità, la ricusate al parroco.

Nè si obietti che il parroco, una volta ottenuto l'exequatur, può mostrarsi ricalcitrante e chiarirsi nemico delle istituzioni. Non nego questa possibilità, ma in tal caso probabilmente il Consiglio non gli accorderà il suo suffragio. Lasciamone perciò a questo il giudizio, e non risolviamo *a priori* la quistione con una legge di sospetto:

Ma non vedete, si grida, che una parte rilevante delle rendite della beneficenza va erogata in spese di culto! L'intervento dei parroci con-

tribuirà ad allargare lo sperpero. Rispondo che una parte delle spese di culto è fatta obbligatoriamente dagli statuti e per quella non v'è niente a ridire. Negli altri casi non sarà il parroco che darà il tratto alla bilancia, giacchè egli disporrà di un sol voto, ed ogni decisione sui bilanci dipenderà dai laici, che formano la grande maggioranza.

Di più i bilanci preventivi vanno sottoposti alla Giunta provinciale, la quale non consentirà certamente che le rendite delle Opere pie siano distratte dalla loro benefica destinazione.

Per cui io non trovo alcuna valida ragione giuridica che giustifichi l'ostracismo, che si vuole dare ad una intera classe di cittadini.

Nè hanno maggior peso le ragioni di opportunità, desunte dalle condizioni speciali in cui si trova l'Italia dirimpetto alla Chiesa.

Queste condizioni durano da un pezzo, e nessuno mai si è accorto che la presenza de' parroci nell'amministrazione delle Opere pie, non vietata dalla legge vigente, riuscisse sotto qualsiasi aspetto dannosa, anzi in più luoghi è stata sperimentata utilissima.

Quali sono dunque i fatti, quali gli inconvenienti che ci consigliano di mutar sistema, introducendo nella nuova legge siffatta odiosa esclusione?

Giacchè la lotta sciaguratamente perdura, cerchiamo almeno di non inasprirla, se ci sta a cuore, come dovrebbe, la concordia degli animi.

Si farà buona politica se noi ci mostreremo giusti con tutti, studiandoci di attenuare le animosità, che finiscono col suscitare nuovi nemici allo Stato nuovo.

Lo ripeto: conosco molti parroci, i quali hanno dato, in tempi difficili, prova non dubbia di patriottismo e di attaccamento alle istituzioni.

Ma se costoro si vedranno da noi sospettati ed esclusi in massa dall'esercizio di quei dritti, a cui sono ammessi tutti gli altri cittadini e financo dagli uffici sociali più affini al loro ministero, se continueremo a trattarli da nemici, essi, un giorno o l'altro lo diverranno, e sarà nostra la colpa di averli spinti a schierarsi dalla parte dei nostri avversari.

Gli è perciò che anche sotto questo rispetto io prego la Camera di adottare il mio emendamento, ispirato a criteri di sana politica e di civile equità.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Giuliano.

**Di San Giuliano.** Rinunzio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Florenzano.

**Florenzano.** Benchè io non abbia sottoscritto l'ordine del giorno che a modo di emendamento è stato presentato dall'onorevole Chimirri ed altri colleghi, e benchè io non intenda occuparmi della questione abbastanza discussa delle donne, pure guardando l'emendamento dal solo punto di vista degli ecclesiastici, mi permetta la Camera che io manifesti su questo tema brevissime considerazioni.

Sono esclusi dall'Amministrazione della Congrega di carità gli ecclesiastici inleggibili pel Consiglio comunale. In altri termini sono mantenute le medesime esclusioni sancite nell'articolo 29 della legge comunale e provinciale.

Quell'articolo suona così: Sono inleggibili gli ecclesiastici ed i ministri dei culti che hanno giurisdizione e cura di anime; coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei Capitoli e delle Collegiate. Diguisachè in quell'esclusione si contemplano i parroci, coloro che ne fanno le veci, cioè i vice-parroci, i canonici dei Capitoli, i canonici delle Collegiate. Io domando: chi resta?

Restano i preti semplici. Ed io francamente dirò che comprenderei la dottrina assoluta, cioè la esclusione di tutti gli ecclesiastici a qualunque grado appartengano. È una teoria che si può discutere, ma la mezza misura che ci si propone, escludendo alcuni ed ammettendo altri di questo esercito ecclesiastico, è una teoria che io non comprendo. Quando voi avete, secondo l'ipotesi molto possibile che fa il collega Chimirri, che da un Consiglio comunale sia eletto un ecclesiastico a far parte di una Congrega di carità, perchè sacerdote semplice, io vi domando se il veleno antipatriottico che un ecclesiastico può portare nell'amministrazione di un'Opera pia, non possa essere uguale nella persona di un semplice ecclesiastico, anzichè di un parroco, anzichè di un vice parroco, di un canonico di Capitolo, di un canonico di Collegiata.

Per me invece sta il fatto che questi ultimi possono portare nell'amministrazione di un'Opera pia, un contingente di esperienza, maggiore di qualunque altro semplice prete, che ordinariamente sarà un giovane sacerdote, inesperto della vita, o che non conosce le esigenze della carità ed i bisogni della popolazione locale; un giovane che può più facilmente giudicare con le passioni del momento e dell'ambiente. Dunque, francamente, a quella teoria presa a metà io non posso assolutamente sottoscrivere.

Ma vi è qualche cosa di più. In questo disegno

di legge è detto che sono esclusi gli ecclesiastici, a norma dell'articolo 29 della legge comunale e provinciale, non da tutte le istituzioni delle Opere pie; ma unicamente dalla Congregazione di carità. Proprio lì dove sono più innocui. Perchè io comprenderei che questo ecclesiastico possa essere tolto fuori dal Governo di un'Opera pia, della quale egli può essere il capo e l'anima, una opera che avrà 100, 200 mila lire di rendita, e che ha tra le altre cose, le spese di culto. Perchè anch'io ho visto molti bilanci di Opere pie, e partecipai alla inchiesta nella provincia di Napoli e molte Opere pie ho ispezionate e studiate. Quindi ben so che nelle Opere pie autonome vi sono molte spese di culto. Per lo che un prete messo alla testa di una di quelle amministrazioni quando egli è solo, o con due o tre compiacenti colleghi, può fare molto più male di quello che non possa fare in una Congregazione di carità, dove si hanno da quattro a dodici membri, secondo la importanza del comune, e dove il voto di un solo non può pesare soverchiamente nella pluralità dei componenti.

Anch'io fo parte di una congrega di carità, quella della città di Napoli, e posso dire che il voto di un ecclesiastico, che abbiamo fra noi, non fu mai preponderante, sebbene sia stato sempre savio e prudente.

Epperò io non comprendo perchè quest'uno debba essere escluso da un governo collegiale, mentre è ammesso a governar solo o con altri due soltanto un'importante Opera pia.

Ma vi è di più. Io comprenderei la teoria, quando tutto il regno fosse composto di Comuni grandi, dove c'è larga libertà di scelta; ma nei Comuni piccoli come fate? Io non debbo ricordarmi solo del mio collegio, che ha 80 comunelli; ma mi debbo riferire a tutti quanti i vostri collegi, che hanno una maggioranza di piccoli Comuni.

In quei piccoli Comuni, se ne toglie la persona del parroco, del vice-parroco, dell'ecclesiastico, dov'è la gente di esperienza, quella che conosce da vicino i bisogni dei poveri?

In argomento come questo la teoria è facile, ma non bisogna perder di vista la pratica della vita.

Voi non potete fare questa esclusione, se non a danno della retta, della buona amministrazione di queste istituzioni, nè crediate che la gran maggioranza del paese applaudirebbe tali odiose esclusioni.

D'altra parte, vediamo un poco i fatti. Gli ecclesiastici che fecero parte delle Congreghe di

carità, non dettero (per quanto è a mia notizia) luogo a doglianze, come invece avvenne in altre Opere pie isolate. Potrei citare parecchi esempi. Del resto il ministro dell'interno lo deve sapere quanto me.

Nella città di Milano, ricca di Opere di beneficenza, ricordo che anni or sono dalla Congregazione di carità veniva delegato un distinto prelado, componente della Congregazione pel delicato ufficio della erogazione dei soccorsi. Lo faceva con l'assiduità di un'impiegato; andava al suo ufficio il mattino e vi rimaneva fino a tarda ora, e tutto il giorno non si occupava che della distribuzione dei sussidi, e tutti i suoi colleghi della Congregazione, uomini altamente rispettati a Milano, tutti avevano una fiducia immensa in quest'uomo pieno di carità, che compiva il mandato con profondo sentimento di equità e di giustizia.

Potrei così ricordare tanti altri degnissimi ecclesiastici che domani, se passa questo articolo, avranno un ingiusto ostracismo.

Ora io dico. Se la prova non diè luogo a lamenti, perchè questa esclusione? L'esclusione sarebbe non solamente odiosa... (*Mormorio*) ma costituirebbe anche una disuguaglianza.

E sono lieto di vedere al banco dei ministri l'onorevole Zanardelli che, in nome dell'uguaglianza di tutti i cittadini, proponeva, l'anno scorso, a questa Camera col nuovo Codice penale che fossero puniti quegli ecclesiastici che dal pulpito si mostrano pubblicamente nemici della Patria. Io votai quelle disposizioni perchè non doveva nessun ecclesiastico, che è un cittadino dello Stato, godere il privilegio e l'impunità, facendosi dal pergamo censore dello Stato ed apostolo di sentimenti antipatriottici: e votai quelle pene perchè si fece appello alla uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla costituzione ed alle leggi del paese.

Ed il nostro egregio collega Bovio in nome della uguaglianza fu dai banchi dell'estrema sinistra propugnatore eloquente di quella teoria di Governo.

La Camera allora fu col Governo: ma oggi non deve far meraviglia se, innanzi ad una proposta che nega tale uguaglianza non veggo la coerenza con la dottrina allora invocata.

Con l'animo profondamente devoto ai principii di libertà, io non posso serenamente dare il mio voto a questa prova di disuguaglianza che, certamente senza volerlo, riesce a provocare il dissidio, mentre il dissidio in questa libera scelta non vi è. (*Interruzioni e rumori*).

Noi siamo in gran maggioranza amici del presidente del Consiglio, e votiamo pel Ministero, e per la sua politica antivaticana e anticlericale. Ma una guerra e una provocazione, come sarebbe questa che con questo articolo noi veniamo a fare, in una materia poi così insignificante, non mi pare prudente consiglio di approvare. Eppoi, o signori, lo dico schiettamente, io credo che non facciamo neanche il bene delle pie istituzioni, e che non lo facciamo per una ragione molto semplice. Se interrogate la storia di questi pingui patrimoni che si sono venuti col tempo accumulando nelle molte e ricche Opere pie del nostro paese, io domando: per quanta parte non si debbono agli ecclesiastici come confessori, come consiglieri? (*Rumori*).

Questo per il passato. E i rumori non tolgono che sia vero quanto io affermo e non lo potete smentire con altri fatti.

Certo è che questo patrimonio delle Opere pie si è venuto formando col tempo per via delle liberalità dei ricchi, i quali hanno obbedito o agli scrupoli della coscienza, od ai suggerimenti dei loro consiglieri e confessori: ed io non vorrei che questi consigli dati spesso negli intimi ed estremi colloqui al capezzale del morente, venissero meno nell'avvenire.

E non temete voi che questi cittadini i quali prima non erano esclusi, possano dopo questa esclusione divenire domani nostri nemici, il che tornerrebbe a tutto danno delle pie istituzioni?

Francamente, o signori, da qualunque punto di vista guardiate la questione: dal punto di vista della equità, del dritto, della pratica, della politica, non è prudente di creare o di aumentare nemici alle pie istituzioni ed alla patria. Creerete dei martiri dove non sono il più delle volte che dei poveri di spirito.

Propongo per tali ragioni di cancellare questo inciso, e consideraro tutti quanti gli ecclesiastici come cittadini uguali agli altri dinanzi alle leggi dello Stato, e lasciare che i Consigli comunali abbiano essi il discernimento di includerli od escluderli; quei Consigli comunali nel cui spirito liberale ieri dimostravate tanta fiducia, e a cui oggi la diminuireste mantenendo l'esclusione che proponete.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** Il caloroso discorso dell'onorevole Florenzano, a chi non conoscesse la realtà delle cose, farebbe credere che noi facciamo la guerra ai preti, che noi siamo nemici della Chiesa.

L'onorevole Florenzano, infatti, ha detto che,

sancendo in quest' articolo l'esclusione dei parroci dalle Congregazioni di carità, non facciamo altro che aumentare un dissidio che non c'è.

Come non c'è dissidio?

Ma l'onorevole Florenzano dimentica come sia costituita la Chiesa cattolica odierna, come essa oggidì sia soggetta alla autocrazia di una persona che si dichiara infallibile, che vuole tutti soggetti, che vuole nel clero una obbedienza assolutamente passiva. L'onorevole Florenzano dimentica che la guerra alla Chiesa non viene dal Parlamento nè dal Governo italiano, bensì alla patria nostra dal Vaticano. (*Bravo! Bene!*)

L'onorevole Florenzano dimentica che un ordine, quasi direi un *ukase*, del Papa proibisce che la bandiera nazionale entri nelle chiese cattoliche; (*Bravo!*) egli dimentica la persecuzione fatta dal Vaticano stesso a onorandi vescovi, a coloro che cercavano di conciliare la religione con la patria; dimentica l'ingiusta, gesuitica guerra alla santa memoria di Antonio Rosmini e al dotto e religiosissimo suo istituto di carità; dimentica il padre Tosti, uomo dottissimo e rispettabilissimo, che invocava questa conciliazione e fu destituito e rimandato dall'ufficio che aveva negli archivi del Vaticano, sì che si rifugiò, come dice nella prefazione alla sua traduzione di Sallustio, nel mondo latino per avere quella pace che non poteva avere nel mondo cattolico attuale. (*Benissimo!*)

L'onorevole Florenzano dimentica che purtroppo i vescovi e i parroci, sono schiavi di quest'autorità infallibile del Vaticano, che indisse guerra alla patria nostra. I parroci, come dipendenti assolutamente dai vescovi, devono obbedire agli ordini che sono loro ingiunti, e devono esercitare nel paese una influenza avversa alla patria. Non tutti, non tutti si prestano: ma quelli che pur desiderano il bene della patria, sono ammoniti, sono notati come sospetti nei registri vescovili; e potrei citare nomi e potrei citare fatti.

Io spero che il clero italiano vorrà una buona volta emanciparsi da questa schiavitù che è anticristiana, (*Bravo!*) che è contraria alle istituzioni stesse della Chiesa (*Bene!*); spero che vorrà emanciparsi e vorrà reclamare i diritti che il clero stesso ha di partecipare alle disposizioni della Chiesa, (*Benissimo!*) come dovrebbe il laicato riprendere i suoi diritti e non permettere che una casta egoistica disponga della fede, della coscienza e perturbi lo spirito religioso. (*Bravo!*) Noi non facciamo la guerra al clero; noi vogliamo difendere i diritti della patria nostra: ed escludendo dalle Congregazioni di carità i parroci i quali, prin-

cialmente nei Comuni rurali, nei piccoli Comuni, possono esercitare un'influenza deleteria, noi difendiamo i nostri diritti e non perseguitiamo alcuno.

L'onorevole Florenzano ha parlato di un ecclesiastico che in Milano si distinse nell'ufficio di erogazione dei soccorsi di beneficenza, nell'ufficio di elemosiniere. Ebbene, noi non l'escludiamo, noi permettiamo che nei comitati di erogazione possano partecipare simili persone, ma non vogliamo che comandino nelle Congregazioni, che dispongano dei fondi destinati ai poveri; non vogliamo l'influenza di questi parroci soggetti ai vescovi, soggetti al Vaticano; non vogliamo che continuino a distrarre i fondi destinati alla beneficenza, in ispece smodate di culto spese volte superstiziose.

Io potrei citare fra i molti un esempio. Tempo fa, saranno quattro o cinque anni, morì un cardinale, il quale, non ricchissimo ma molto vano, fondò un'Opera pia per raccogliere fanciulle povere. Il patrimonio da esso assegnato per quest'Opera pia non è molto dovizioso, la rendita n'è mediocrissima: ma questo cardinale, perchè il suo nome fosse ricordato e perchè l'anima sua sia suffragata, ordinò che dalla poca rendita da lui lasciata a questa fondazione fossero annualmente tolte 3,000 lire affinchè il vescovo della città in cui la fondazione deve stabilirsi, dica tre messe all'anno per l'anima sua. Ma vi pare che siano bene spese queste tremila lire? (*Ilarità*) E poi, che discorrete di spese del culto? Ma non è notorio che, rispetto alle messe, non sempre si possono dire tutte quelle che furono stabilite dalle fondazioni? E che allora dal Vaticano viene il permesso che 100 o 200 messe si possano convertire in un *messone*? (*Ilarità*) Ma infatti son cose che non hanno più ragione d'essere in questi tempi! Il patrimonio dei poveri deve essere consacrato a beneficio dei poveri; quindi io approvo perfettamente quanto viene proposto dalla Commissione. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Giuliano.

**Di San Giuliano.** Onorevoli colleghi, io non avevo più intenzione di prender parte a questa discussione, ed infatti avevo rinunciato alla mia iscrizione. Ma dopo che la venerata parola dell'onorevole Cavalletto...

**Cavalletto.** Che *venerata!* (*Ilarità*).

**Di San Giuliano.** Io la venero; non me lo può impedire.

... dopo che la venerata parola dell'onorevole Cavalletto, il quale, obbedendo ai suoi nobili sen-

timenti, eleva sempre la nota patriottica, anche quando non sarebbe assolutamente necessario, ... (Ooh! ooh! a sinistra).

**Presidente.** Onorevole Di San Giuliano, continui, continui!

**Di San Giuliano.** Mi duole che vi siano dei colleghi che sentono questa necessità; io non la sento.

**Presidente.** Continui, continui! Non badi alle interruzioni!

**Di San Giuliano.** Ad ogni modo, poichè la venerata parola dell'onorevole Cavalletto (Ooh! ooh! a sinistra) ha creduto d'infliggere, in un certo modo, lo stimate di clericalismo o di semiclericalismo...

**Cavalletto.** Oh, mai! Domando di parlare.

**Di San Giuliano.** ... ai firmatari dell'emendamento Chimirri, sia permesso di dire qualche parola a me che, sebbene il meno autorevole di tutti i firmatari, ne ho in certo qual modo il dovere e il diritto, poichè forse il solo fra quei firmatari che sieda sui banchi di sinistra.

Anzitutto a me pare che la questione, che oggi trattiamo, sia stata da una parte e dall'altra altrettanto ingrossata.

Essa è importante in quanto fa parte di tutto un indirizzo politico; ma, se guardiamo obiettivamente l'emendamento in sè, ognuno dovrà riconoscere che la sua portata è assai limitata.

Infatti, in che cosa consiste la divergenza fra l'emendamento dell'onorevole Chimirri e la proposta della Commissione?

Per tutte le istituzioni di beneficenza la Commissione ammette tutti gli ecclesiastici e anche i parroci; per le sole Congregazioni di carità la Commissione ammette tutti gli ecclesiastici, ma fa eccezione per i soli parroci, i quali non costituiscono nel clero italiano che una minoranza.

Quindi ognuno vede che la discrepanza fra la Commissione e noi non è tale da poter giustificare alcuno degli argomenti che contro la nostra proposta si sono addotti; e che io ho avuto ragione poco fa se ho detto che non era il caso, per una differenza così impercettibile, di far vibrare quella nota patriottica che finisce poi per sciuparsi se si deve ripetere ad ogni più piccola occasione. (Oh!)

L'emendamento, o signori, che noi abbiamo proposto (permettetemi che ve lo dica francamente) è eminentemente liberale (Oh!), imperocchè il liberalismo vero è quello di chi la libertà vuole non solamente per sè e per chi la pensa come lui, ma di chi la vuole per tutti e anche per propri avversari. (Rumori).

La teoria avversa è quella che i clericali, quando erano al potere, hanno messo in pratica e che essi chiamavano *la libertà del bene*: la libertà che accordavano a sè stessi, alle proprie dottrine ed ai propri amici, mentre alle dottrine nostre e a noi, considerando come sovversive le dottrine e come sovvertitori gli uomini, la negavano.

Ora vogliamo noi a nostro beneficio risuscitare questa vecchia arcaica teoria della libertà del bene che noi abbiamo vittoriosamente combattuta? (Bene!)

Notate bene che io sono profondamente liberale, ma non ho la superstizione del liberalismo. Io non credo che sempre ed in ogni caso ed incondizionatamente la soluzione più conforme a libertà debba esser la buona e la preferibile. Credo che così sia il più delle volte, ma non che debba essere necessariamente sempre così.

Credo però che quando si vuol restringere la libertà è necessario che militino in favore della restrizione grandi e serie ragioni. Ora io, o signori, ho udito autorevoli oratori, ho letta la relazione della Commissione, ho udito l'egregio relatore, ho udito lo stesso onorevole Cavalletto: ma una ragione veramente seria e che giustifichi questa restrizione che si vuole imporre alla libertà di scelta dei Consigli comunali io non l'ho trovata. E badate, o signori, che i Consigli comunali oggidì, dopo la nuova legge comunale e provinciale, non sono più la emanazione di una classe privilegiata, ma sono gli eletti di tutto il popolo e di tutto il paese.

Dunque, o signori, perchè dobbiamo noi diffidare così del paese? (Bene!) Se noi non lo crediamo capace di far buone scelte, se noi lo consideriamo ancora come un bambino, che per camminar dritto ha bisogno di una doppia fila di sedie a cui appoggiarsi, ma allora perchè a questo paese, che noi consideriamo non come maggiorenne ma come bambino, abbiamo concesso un così largo diritto di voto? Una delle restrizioni che la Commissione proponeva (e che poi per fortuna ha abbandonata) era quella che si riferiva alle donne; ed io credo che, se la Commissione è stata così arrendevole per questa parte, egli è stato un pochino per togliere a noi quella che essa credeva fosse da noi adoperata come la bandiera destinata a coprire la mercanzia. (ilarità).

Forse la Commissione credeva che noi volemmo far passare i parroci attaccati alla gonna delle donne, quasi come la leggenda cristiana narra dell'anime dannate, che si aggrappavano alla gonna della moglie di San Pietro, quando questa, per la grande influenza di cui godeva il

marito, venne in via eccezionale assunta dall'inferno al Paradiso. (*Si ride*).

Ebbene, o signori, io credo che la nostra proposta si sostenga indipendentemente dalla sua unione alla questione dell'ammissione delle donne, questione già fortunatamente decisa in senso liberale.

Permettetemi a questo proposito che io faccia una breve professione di fede, sabbene sia convinto che nei Parlamenti le professioni di fede individuali siano sempre da evitare; per questa volta la debbo fare, unicamente perchè credo che essa potrà dar forza ai miei successivi argomenti in merito.

Debbo dunque dirvi francamente che io, per mia sventura, (e dico così perchè forse sarei più felice se lo fossi) non sono punto credente, ma sono umile discepolo della filosofia positiva che è la gloria e la caratteristica del nostro secolo. La mia mente, per quanto debole e povera, è così profondamente educata ed informata alle sue tendenze, alle sue abitudini, ai suoi criteri, che se da un canto sono privo del conforto di invocare la Provvidenza nei miei dolori e di ringraziarla nelle mie fortune, come ha fatto in una recente occasione il presidente del Consiglio cui invidio questa fede (*Ilarità*), d'altra parte sono anche libero e scevro da quell'orrore per i preti che è una superstizione anch'esso.

Io considero le benefiche chimere che consolano e confortano tanti infelici come un fenomeno necessario nella fase attuale della evoluzione intellettuale della società, fase che non considero ancora come chiusa; le considero come forze politiche e morali le quali io credo che un uomo di Stato veramente serio non debba trascurare, non debba lasciare nelle mani degli avversari del proprio paese, ma debba saperle utilizzare, debba saperle adoperare, e farle convergere ai proprii fini, come del resto si fa, tranne in Italia, in tutta l'Europa. (*Bene!*)

Inspirato a questi principii, io non ho votato l'altro emendamento dell'onorevole Chimicri perchè il parroco venisse dichiarato membro nato di tutte le Congregazioni di carità. Non l'ho votato perchè avrebbe dato al parroco una influenza eccessiva in tutti gli 8500 Comuni del regno; perchè avremmo avuto in tutte le Congregazioni di carità 8500 parroci, che non avrebbero potuto mai essere rimossi. Questa, secondo me, sarebbe stata una influenza eccessiva che noi avremmo data al clero. E non l'ho votato anche perchè mi pareva che fosse in contraddizione coi principii fon-

damentali del nostro diritto pubblico e con lo spirito di tutta la nostra legislazione.

Ma, signori, ci corre da questo a una restrizione che, per la paura che in 100 o 200 Comuni sopra 8500 possa essere eletto il parroco, si vuole imporre alla libertà di scelta dei Consigli comunali. Io non posso approvare che si voglia aver l'aria, di fronte all'opinione pubblica nazionale ed estera, di attribuire ai nemici interni dell'unità nazionale una forza molto maggiore di quella che realmente posseggono. L'onorevole Cavalletto riscosse l'applauso della Camera, applauso, secondo me, che era più dovuto alla persona che all'argomento, ricordando a questo proposito le insidie che dal clero si muovono alla indipendenza, libertà ed integrità della patria.

Ora confesso che, forse perchè sono, se non nato, almeno sorto alla vita intellettuale in una epoca in cui questa integrità, unità ed indipendenza erano già conseguite, io le considero come talmente assodate, talmente fuori di discussione, talmente coperte da ogni pericolo, che il mio amor proprio d'italiano soffre a udirle ad ogni momento invocate; a udire ad ogni momento fare appello ai nostri sentimenti in nome di questi beni preziosi sovra tutti gli altri, quasi che essi fossero in pericolo. (*Bene!*) Ma in quale altro paese udiamo noi parlare ad ogni momento dell'unità e dell'integrità della patria? Ma questa unità ed integrità della patria sono assolutamente fuori di discussione! Io non ammetto che l'unità e l'integrità della patria mia si possano considerare come meno salde e meno sicure che l'unità e l'integrità di qualsiasi altro paese del mondo. Non facciamo l'onore, o signori, a pochi nemici che l'unità e l'integrità della patria può avere entro i confini dello Stato, di restringere per timore di loro le nostre libertà, che abbiamo conquistato contro di loro!

Mostriamo il coraggio dei forti; mostriamo la confidenza che un paese giovane deve avere nel proprio avvenire. (*Bene!*) Ma ancor meno, signori, io mi do pensiero del pericolo che potrebbero correre le grandi conquiste del libero pensiero e i grandi principii del nostro diritto pubblico, quando in alcune Congregazioni di carità, uno contro quattro, entrasse il parroco. Ma, Dio mio! i progressi intellettuali dell'umanità sono l'effetto di cause così necessarie, profonde, complesse e persistenti, che conviene avere delle condizioni dell'età nostra e delle leggi dell'evoluzione sociale un'idea assai superficiale ed erronea, per credere che siffatti progressi, ormai definitivi ed irrevocabili, possano anche lontanamente essere messi in peri-

colo, non dico dall'entrata del parroco in alcune Congregazioni di carità, ma anche dall'invasione per parte del clero di tutte le Opere pie del regno. Queste grandi conquiste liberali, signori, il paese le saprà difendere anche senza mestieri delle nostre pastoie e delle nostre restrizioni. Nemici dell'unità nazionale i Consigli comunali non ne eleggeranno o ne eleggeranno pochissimi ed in via di eccezione; chè se noi dovessimo credere che lo spirito pubblico in Italia sia tale che, senza le nostre restrizioni, vi sia da temere il pericolo di vedere eleggere in gran numero i nemici della unità nazionale, allora, signori, troppo grave sarebbe la situazione, troppo profondo dovrebbe essere il nostro dolore e troppo impotenti sarebbero le barriere di carta che si potrebbero contrapporre ad una condizione così deplorabile dello spirito pubblico. (*Approvazioni*). Non capisco poi il perchè i parroci debbano ispirare più timore degli altri preti. A me confesso che ne ispirerebbero di più gli altri, perchè sono più indipendenti dallo Stato e più dipendenti dai loro superiori ecclesiastici.

La verità è che in un paese tollerante, in un paese un poco scettico, come l'Italia, di parroci e di preti, come di laici, ve ne è di tutte le tendenze, di tutte le opinioni. Lei stesso, onorevole Cavalletto, l'ha detto poco fa; lei stesso ha detto che conosce parroci che hanno sentimenti patriottici vivissimi, e che pur tuttavia sono obbligati a mordere il freno essendo senza garanzia di sorta sotto il giogo dei loro superiori ecclesiastici. Ora, io domando all'onorevole Cavalletto: questi parroci, che hanno questi sentimenti patriottici, perchè li vuole egli a priori escludere? Perchè vuole che a questo parroco, che lotta contro il proprio superiore, che qualche volta sacrifica il proprio interesse a vantaggio dell'Italia, qualche Consiglio comunale non dimostri, come compenso morale, la sua stima e la sua gratitudine?

Perchè vuole impedire ai Consigli comunali di contribuire a facilitare questo movimento, che presto o tardi, potrà portare i suoi frutti?

Un argomento, che addusse l'onorevole Cavalletto, mostra, a prima vista, un grande valore.

Egli disse che chi veste l'abito ecclesiastico, (e notate che questo argomento si riferirebbe tanto ai parroci che egli vuole escludere, quanto agli altri ecclesiastici, che egli non vuole escludere), è obbligato ad obbedire in tutto e per tutto agli ordini del Vaticano.

Teoricamente è così.

Io ricordo i due pregevoli opuscoli che alcuni

anni or sono pubblicò il Gladstone. In quegli opuscoli l'illustre uomo dimostrò come i Governi avessero avuto torto di impensierirsi quasi esclusivamente della proclamazione del dogma della infallibilità. Egli fece notare che, subito dopo l'articolo relativo alla infallibilità del Papa in materia di dogma e di morale, c'è un altro articolo, assai più pericoloso, il quale dice che spetta al Papa soltanto il definire quando un argomento rientra in quella sfera per cui è pronunziata la infallibilità, e che, in ogni modo, anche in quelli nei quali il Papa non è infallibile, il clero ed il laicato cattolico sono obbligati ad obbedirgli ciecamente.

Ma questa è la teoria.

In pratica però quanti sono i cattolici in Italia e fuori che s'attengano a questa disposizione, ed anzi quanti sono quelli che la conoscono? La verità è che non esistono nella vita pratica due campi così spiccati, così determinati: nell'uno tutti coloro che antepongono la patria a qualunque siasi considerazione, ed il cui intelletto è emancipato da ogni pregiudizio religioso: nell'altro i cattolici che sacrificano la patria al sentimento religioso. Questi due campi così spiccati in Italia non esistono, o meglio non comprendono che due piccole minoranze, massime il secondo. Fra questi due estremi vi è una serie di gradazioni, di sfumature, in cui questi elementi in varia misura, in varia proporzione si contemperano. L'abilità nostra quale deve essere? Di far sì che il maggior numero di queste sfumature intermedie abbandoni le file del Vaticano e venga nelle nostre file; quello a cui dobbiamo togliere i mezzi d'influenza è lo stato maggiore della chiesa cattolica, è l'alta prelatura, poichè il Vaticano e l'alta prelatura sono, tra i cattolici italiani, quasi i soli nemici dell'unità ed integrità della patria.

Noi questo stato maggiore a poco a poco lo dobbiamo ridurre ad essere come i colonnelli di San Marino (*Si ride*), senza seguaci, senza soldati, nella sua ostilità impotente contro l'unità ed integrità della patria. Ma purtroppo io vedo che noi sovente seguiamo una linea interamente opposta. A questo fine deve tendere e la legislazione e la politica.

Fino a tanto che la riforma non siasi eseguita e non abbia dato i suoi frutti, noi siamo obbligati, lo riconosco, a guardare spesso con qualche diffidenza chi veste l'abito talare. Ma bisogna sempre aver di mira il fine ultimo, ed il giorno in cui la maggior parte di questi elementi verrà a costituire l'estrema destra nel Parlamento italiano; il giorno in cui i cattolici a frotte entreranno

nella cerchia delle istituzioni, sarà per le istituzioni un giorno fortunato. In quel giorno, io che vi parlo, signori, e forse tutti i proponenti dell'emendamento in discussione, militeremo in campo opposto ai nuovi venuti. Noi siamo liberali e progressisti, e crediamo che in quel giorno avremo ottenuto un risultato grandissimo per consolidare, non la integrità della patria che non ne ha bisogno, ma le nostre istituzioni, e per facilitare il loro pacifico svolgimento.

È un movimento di assimilazione, dirò così, parallelo a quello che l'onorevole Crispi ha sempre propugnato verso altri partiti estremi. Ed io non condanno i tentativi che l'onorevole Crispi ha fatto per attirare dentro l'orbita delle istituzioni gli altri partiti estremi, e soprattutto i loro più autorevoli rappresentanti.

Ma l'esperienza di tutti i tempi e di tutti i paesi ci dimostra che quest'assimilazione si fa più facilmente verso i partiti legati al passato che verso i partiti che guardano a quello che essi credono l'avvenire. Perchè mentre l'avvenire par sempre che si avvicini, il passato ogni giorno di più si allontana e ogni giorno di più diviene irrevocabile. (*Bene!*)

Come i giacobini d'Inghilterra divennero *tories*, molti dei cattolici italiani potranno diventare sinceramente costituzionali, perchè cominciano ad avvedersi che pei loro sogni di ristabilimento del passato non vi è più speranza alcuna, non vi è possibilità alcuna, e capiscono che ogni mutamento politico che potesse avvenire non potrebbe che allontanare sempre più lo stato delle cose da quello che corrisponde alle loro convinzioni ed ai loro interessi. (*Bravo!*)

Il pericolo, o signori, dell'epoca nostra, (non bisogna illudersi nè spaventarsi, nè cessare dall'essere liberali e progressisti per questo), il pericolo dell'epoca nostra è ben altro. Non è il clericalismo morente, è piuttosto tutta una serie di aspirazioni e di tendenze che sono figlie, non della propaganda più o meno illegale di questa o di quella persona o setta, ma di tutto il movimento intellettuale, sociale ed economico dell'età nostra.

È nota caratteristica dell'età nostra che le aspirazioni della moltitudine, ed anche le nostre, vadano ogni giorno crescendo in proporzione maggiore dei mezzi per soddisfarle. È nota caratteristica dell'età nostra, che la mezzana coltura sollevi la mente all'esame di problemi ardui e che appassionano, senza fornire al tempo stesso gli elementi per risolverli. È nota caratteristica dell'età nostra, o signori, che sorga tutto quel movimento che s'in-

tende col nome di socialismo e la cui forza sta appunto nella gran parte di vero che contiene; poichè, se non fossero che tutti errori, facilmente il buon senso popolare se ne avvedrebbe; ma, di fronte all'amalgama di sofferenze reali e di aspirazioni insoddisfatte, di errori seducenti e di verità profonde e incontestabili, massime nella parte critica, che costituiscono il pericolo più grave e il problema più essenziale della società moderna; di fronte ad un pericolo di tali proporzioni innanzi al quale nessuna forza, massime di ordine morale e politico, si può e si deve trascurare, è dovere dell'uomo di Stato anteporre la cura degl'interessi permanenti del proprio paese alle combinazioni transitorie dei Parlamenti e dei partiti.

Certamente, o signori, a tutte queste tendenze erronee dell'età nostra la scienza vera trova la sua risposta; la scienza vera che, distrutta la vecchia fola del libero arbitrio, assoggetta tutti i fenomeni sociali alle medesime leggi che regolano i fenomeni fisici; la scienza moderna che vi dimostra come la natura in tutti i suoi mutamenti non operi che lentamente, gradualmente per mezzo di piccoli cangiamenti e di tempi lunghissimi; la scienza moderna che vi dimostra come dalla lotta per la vita, dalla prevalenza dei migliori, e dalla ineguaglianza purtroppo, risulti ogni progresso, ogni evoluzione, ogni costituzione di forme nuove e più perfette, risponde vittoriosamente a tutte le malsane teorie, che, con nome diverso, seducono le menti facili e credule dal nostro popolo.

Ma è efficace un'argomentazione di questa natura sull'animo del popolo?

No, o signori. Questi sono argomenti che possono aver valore agli occhi di noi, persone colte, che possono aver valore agli occhi di noi, che non soffriamo: ma di fronte alle moltitudini che soffrono e che sono ben lontane da quel grado di cultura che tutti desideriamo di vedere da esse presto raggiunto, altre forze tradizionali, che ancora conservano gran parte del loro impero, devono esser tenute in conto ed in serio conto da chi vuol meritare davvero il nome d'uomo di Stato.

Signori, ho finito. Vorrei soltanto ricordarvi brevemente l'esempio di Francia. La proposta nostra non è altre che la legge francese, credo, del 1881, se la memoria in questo momento non m'inganna.

Nel 1873 l'Assemblea nazionale francese aveva votato un articolo, presso a poco identico alla precedente proposta dell'onorevole Chimirri, poichè istituiva i ministri del culto come membri

nati delle Congregazioni di carità. Questa legge fu abolita poi dalla prima Camera repubblicana francese, credo nel 1881, e fu a parer mio saviamente abolita. Però nel dare la scelta dei membri delle Congregazioni di carità ai Consigli comunali e ai prefetti non si appose restrizione di sorta. Quella Camera, che era ancora più anticlericale di noi, perchè usciva da una lotta violenta contro il partito clericale, non credette di andare fino al punto dove è andata la nostra Commissione: ed erano francesi, che hanno, come voi sapete, una tendenza allo spirito sistematico e alle idee estreme ed assolute, che non risponde all'indole italiana.

Signori, io vi ringrazio della vostra cortese benevolenza. Vorrei poter compendiare quanto ho detto fin qui in una sola formula: libertà per tutti, vigilanza su tutti, severità all'occorrenza contro tutti. (*Bravo!*)

**Presidente.** L'onorevole Cavalletto ha chiesto di parlare per fatto personale.

**Cavalletto.** Non voglio protrarre questa discussione, che va troppo per le lunghe; soltanto mi si consenta una parola di risposta all'onorevole Di San Giuliano, il quale ha detto che io intendeva di stigmatizzare come clericali coloro che hanno parlato in favore dei parroci. Tutt'altro.

Ognuno è padrone della propria opinione; ed io la rispetto, solo non posso credere che in una Camera italiana vi siano clericali nel senso di nemici della patria. (*Bene!*)

**Presidente.** L'onorevole Ferrari Luigi, insieme con gli onorevoli Fazio, Armirotti, Mazzoleni, Brunicardi, Finocchiaro-Aprile, Garibaldi Menotti, Indelicato, Giampietro e Zainy, ha presentato questo emendamento:

“ I sottoscritti propongono come emendamento all'articolo 11 l'articolo corrispondente del progetto ministeriale. „

L'onorevole Ferrari Luigi ha facoltà di parlare.

**Ferrari Luigi.** La discussione sollevatasi a proposito dell'articolo di questa legge, mi fa malinconicamente riflettere come non siano sufficienti molte volte le riforme politiche a mantenere nelle assemblee lo spirito del progresso.

Pochi anni ci separano da quei tempi nei quali in siffatto argomento un sentimento uniforme dominava nella Camera italiana. Pochi anni ci separano da quei tempi nei quali una fede vera nella missione dello Stato e nella rivoluzione italiana animava partiti e Governo.

Eppure, quanto divario nel pensiero che si manifesta oggi in questo ambiente, anche per parte

di uomini che militano nelle file dei partiti progressisti!

Qui non si tratta, come testè diceva l'onorevole Florenzano, d'ingiusti ostracismi, qui non si tratta, me lo consenta il mio amico Di San Giuliano, di teoricamente discutere di dottrine più o meno liberali; qui si tratta soltanto dei concetti organici che noi ci formiamo intorno alla funzione dello Stato, di mantenere inalterato il concetto della separazione assoluta della Chiesa dallo Stato, di respingere assolutamente l'invasione dello spirito ieratico e clericale, laddove crediamo debba dominare esclusivamente il pensiero laico e civile.

Il nostro emendamento quindi, che riproduce nella sua integrità l'articolo ministeriale, non fa che confermare i concetti espressi dall'onorevole relatore della Commissione.

L'onorevole relatore determinava chiaramente e con molta precisione, gli scopi dell'esclusione del clero dagli Istituti di beneficenza, e questi scopi li riassumeva in due; rivendicare cioè il carattere civile della riforma, ed agevolare la soppressione di quelle spese di culto che, anche secondo i risultati dell'inchiesta, costituiscono l'onere il più grave che ancora sopportino le istituzioni di beneficenza. Ebbene, il nostro emendamento non fa che dar sanzione logica alle sue considerazioni, giacchè estende l'esclusione anche alle Istituzioni di beneficenza distinte dalle Congregazioni di carità, ed è evidente che anche a quelle vuolsi estendere il carattere civile della riforma, anche queste sono aggravate da spese di culto. Alla coerenza e alla logica più autorevole di qualunque discorso affidiamo perciò il nostro emendamento che è già suffragato dall'autorità del Governo.

**Presidente.** L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare.

**Cuccia.** Se la Camera volesse consentirlo, desidererei di far rientrare la questione in un campo più modesto, e di esaminarla da un punto di vista, direi, tecnico.

Gli altri oratori si sono occupati di questa parte dell'articolo 11 da un punto di vista elevato; alcuno ha creduto che, con la discussione di quest'articolo, si potesse spezzare una lancia contro il clericalismo, qualche altro, proponendo degli emendamenti, ha sentito la necessità di protestare che egli non è affatto clericale, ed altri infine si è meravigliato che la Camera italiana non sia per anco completamente liberata dallo spirito ieratico, che non so quando mai l'abbia influenzata. Io, o signori, non ho bisogno di fare

nè attacchi, nè proteste, nè sollevare dubbii sullo spirito progressista dell'assemblea. Niente di tutto questo.

Io credo che la parte dell'articolo 11 del disegno di legge che si trova ora in discussione avanti alla Camera, non implichi nè punto, nè poco, quelle idee che ho sentito combattere e sostenere, da una parte e dall'altra in parecchi notevoli discorsi fatti poc'anzi.

Anch'io fino a ieri sera (debbo confessare questo mio errore che d'altronde mi sarà facilmente perdonato) ritenevo che quale l'aveva proposto il Ministero e quale l'ha proposto la Commissione, l'articolo 11 escludesse completamente le persone che hanno carattere ecclesiastico, dal far parte della Congregazione di carità.

Perciò mi pare che l'onorevole Ferrari sia caduto in errore, quando ha voluto richiamare in vita il progetto ministeriale, come affermazione completa, assoluta della esclusione dell'elemento chiesastico. Ora ciò non è vero. Il progetto ministeriale non esclude fra gli ecclesiastici che coloro i quali sono inecleggibili, secondo la legge comunale e provinciale. Oltredichè in parentesi mi permetto di osservare che la proposta dell'onorevole Ferrari e degli altri suoi colleghi di far rivivere ora puramente e semplicemente l'articolo proposto dal Ministero, è una proposta senza dubbio degna di altre considerazioni, ma non può neppure esser messa a partito, perchè essa contrasta alla prima parte dell'articolo 11 che fu già ieri approvata.

Ad ogni modo io vi diceva che la questione è tutta tecnica, che è più modesta e si riduce a questa: colui il quale ha la cura delle anime secondo la ragion canonica, può contemporaneamente assumere l'ufficio di amministratore della beneficenza civile? Ecco una questione, dirò, tutta di diritto.

Io ritengo che fra questi due uffici, di cura attuale delle anime e di esercizio della beneficenza civile, vi sia una assoluta incompatibilità; imperocchè, con la massima facilità, con la massima buona fede e con la più tranquilla coscienza, colui il quale abbia la cura delle anime e nello stesso tempo l'amministrazione della civile beneficenza, si troverà, in molti casi, per troppo zelo, nella condizione di non poter fare la beneficenza civile con quella retta, con quella chiara intelligenza dei bisogni della società attuale, che dovrebbe avere in ogni caso.

Per questo solo motivo, senza punto occuparmi di clericalismo o di anticlericalismo, io voterò la proposta del Governo e della Commissione, in

quanto è stata illustrata e svolta specialmente dal relatore e nel senso da me indicato.

Però, appunto come conseguenza logica, rigorosa di questo principio, vorrei pregare la Commissione ed il Ministero, di voler consentire che l'articolo 11, invece di esser formulato come è, avesse un'altra forma che esprimesse in modo più chiaro e preciso il concetto dell'articolo stesso. Poichè, o signori, è un difetto (sempre tecnico) della nostra legislazione questo continuo rimando da un articolo all'altro, di guisa che chi legge una disposizione, è obbligato subito a correre per le biblioteche, ad esaminare un altro codice, per completare il concetto che in una data legge si contiene.

Ma prescindendo anche da questa avversione, da questa ripugnanza in genere che io e molti di noi abbiamo pel sistema dei rimandi da un articolo ad un altro, da una legge ad un'altra, credo che servirebbe nella specie a render più preciso il concetto, se si dicesse così: " gli ecclesiastici e ministri dei culti aventi giurisdizione o cura di anime e coloro che ne fanno le veci non potranno, ecc... "

Qual'è la ragione di questa sostituzione della definizione al definito, della cosa al numero? La ragione è semplicissima; nell'articolo 29, dopo aver parlato di ecclesiastici che hanno giurisdizione o cura di anime, si parla dei membri delle collegiate e dei capitoli.

Ma, signori, sapete voi, o almeno ricordate voi, che le collegiate e i capitoli per la legge di soppressione degli Enti ecclesiastici sono stati aboliti e non esistono più come enti per sè stanti.

Ricordate voi che la giurisprudenza venuta sotto la legge passata e quindi sotto l'attuale, si è trovata nella necessità di fare delle distinzioni, e di proclamare la eleggibilità dei membri delle collegiate che non hanno cura di anime?

Se i membri delle collegiate e dei capitoli avessero cura d'anime diventerebbero inecleggibili perchè hanno cura d'anime. Qualora non abbiamo cura d'anime e qualora essi siano semplicemente investiti del beneficio della collegiata o del capitolo, l'obbligo loro limitandosi semplicemente ad alcuni momentanei doveri ecclesiastici, non li rende assolutamente incompatibili neppure con la carica di consigliere comunale.

Questa aggiunta dell'articolo 29 della legge comunale e provinciale passò senza discussione, inavvertita. Ma in ogni modo presentandosi l'occasione di una legge che debbe esprimere bene il concetto suo, io credo che sia dovere di legislatore quello di voler consacrare in un modo più perspicuo il

concetto che vivifica e che anima quella disposizione legislativa.

Il concetto nostro, almeno della Commissione, pare omai che sia questo: proclamare la incompatibilità dell'esercizio della giurisdizione ecclesiastica e della cura di anime con l'amministrazione della civile beneficenza che invece di provvedere alla salvazione delle anime si occupa piuttosto delle miserie di questo basso mondo e dei bisogni della vita materiale.

Ora quando si è proclamato questa incompatibilità, non bisogna portarne le conseguenze al di là delle premesse.

Dimodochè tutti coloro, cattolici e non cattolici, ecclesiastici e non ecclesiastici, i quali saranno dal Consiglio comunale riconosciuti capaci di amministrare la pubblica beneficenza, vi saranno ammessi senza riguardo alla veste, senza riguardo all'abito loro, perchè, per il buon senso popolare, nei Consigli comunali, sarà sempre, o signori, una verità quel proverbio che dice "l'abito solo non fa il monaco", e che vi possono essere dei monaci e dei frati i quali non vestono abito monacale o pretino. Tutto questo si saprà dai Consigli comunali ed essi eleggeranno i migliori amministratori della beneficenza e semplicemente per divieto di legge si formeranno di fronte a colui il quale, essendo ecclesiastico non solo, ma avendo anche nello stesso tempo giurisdizione o cura delle anime, tiene tale un ufficio che non può essere mai cumulato coll'amministrazione della beneficenza. Conclusione dunque di queste mie brevi osservazioni non è un emendamento, nè una proposta formale, ma una semplice preghiera alla Commissione perchè voglia, come dizione più esatta e più precisa, sostituire alle parole "articolo 29", queste altre "gli ecclesiastici e ministri del culto che hanno giurisdizione o cura d'anime e coloro che ne fanno le veci."

**Crispi, ministro dell'interno.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Crispi, ministro dell'interno.** Onorevoli colleghi, la questione è stata ampiamente discussa da tre giorni. L'onorevole Chimirri cominciò a trattarla sin da sabato scorso, e fu egli a darle un colore politico che ha obbligati i diversi oratori ad entrare in un campo che veramente si sarebbe potuto evitare.

Il Governo respinge l'emendamento. Noi avevamo fatto troppo, accettando l'articolo della Commissione, e non insistendo sul nostro primitivo progetto, e non possiamo più tornare indietro, imperocchè, come esattamente ricordava l'onorevole deputato Cuccia, oramai l'articolo, come

dalla Commissione fu formulato, è stato votato nei suoi primi paragrafi.

L'esclusione degli ecclesiastici che esercitano giurisdizione e cura d'anime, fa parte del nostro diritto pubblico politico: l'articolo 83 della legge elettorale politica fu il primo a sanzionare questo principio, l'articolo 29 della legge provinciale e comunale seguì la stessa norma.

Coloro i quali conoscono quanto è avvenuto da quasi quarant'anni nel nostro paese, non ignorano l'origine di questa esclusione: essa è dovuta al Parlamento subalpino, in un momento in cui il partito clericale si era talmente rinvigorito, che pareva compromettere le giovani istituzioni parlamentari. Oggi, come dissi, codesta esclusione è entrata nel nostro diritto pubblico; non possiamo rinunciarevi.

In verità, signori, avrei desiderato che tutti avessero parlato come ha fatto l'onorevole deputato Cuccia, ma poichè qualche oratore ha creduto di allargare la tesi, il Governo non può restare silenzioso, deve anzi esprimere intero il suo pensiero.

Non si tratta di una lotta alla quale ci accingiamo, non di un dissidio oggi sorto tra la Chiesa e lo Stato; noi manteniamo semplicemente il grande principio della secolarizzazione delle istituzioni civili, sul quale è fondato il nostro ordinamento.

La lotta tra la Chiesa e lo Stato non data da oggi, risale a un tempo molto lontano. Vi fu un momento in cui la Chiesa era padrona e lo Stato era servo; in cui i papi regnavano, ed i re ubbidivano.

I re più cristiani e più cattolici del mondo, furono i primi a sollevarsi contro questa troppo ampia potenza, che nel medio evo la Chiesa acquistò ed assunse; si trovarono varii modi per svincolare lo Stato da quella servitù; e basta ricordare la storia dei nostri Principi, e quello che fu fatto soprattutto dalla gloriosa Casa di Savoia, per ottenere quella indipendenza, quella autonomia che è necessaria, nella vita moderna, ai Re ed ai Governi.

Nel caso speciale, si tratta poi di fatti recenti. Vi ricordai la origine dell'articolo 83 della legge elettorale politica, e rivendicai al Piemonte la proclamazione di quei principii; chi ha dimenticata l'enciclica pubblicata nel 1861, quando fu proclamato il Regno d'Italia, la quale malediva la libertà, e il Papa, che, dopo aver benedetta la Nazione nel 47, apriva contro di essa una campagna, che ai tempi nostri è divenuta più violenta e più aspra? — E questa legge che oggi discutiamo, non

è stata insidiata dal primo giorno che ve l'abbiamo proposta? Quanti moniti non uscirono dal Vaticano, perchè fosse impedito di discuterla e di approvarla! E non fu istituito qui in Roma un comitato clericale, e non furono da esso inviate numerose circolari, perchè la legge fosse avversata?

Or, quando questo è avvenuto, possiamo noi, che intendiamo compiere l'opera della secolarizzazione, escludendo coloro che hanno giurisdizione e cura d'anime dalle Congregazioni di carità, essere accusati di volere aprire una lotta della quale noi non siamo i promotori, ed alla quale noi non possiamo che rispondere?

Signori, uno dei doveri dello Stato moderno è questo: che l'educazione, l'istruzione e la beneficenza appartengano alla potestà civile; noi ne rivendichiamo l'esercizio, ed esso è base alla legge che discutiamo.

Quindi fino dall'altro giorno io dissi che mi opponeva all'emendamento dell'onorevole Chimirri, perchè accettandolo noi toglieremmo alla legge la sua impronta, il suo tipo, il suo carattere, quello con cui vogliamo sia da voi sanzionata.

L'onorevole deputato Chimirri, che con molto acume e con pari dottrina ha cercato di sostenere la sua tesi, osò, mi permetta di valermi di questo verbo, sino dall'altro giorno, ricordarci l'articolo primo dello Statuto.

Ebbene, fu allora che egli offese la tesi che voleva sostenere, allora rivelò da quali principii egli partiva, quali erano le idee per cui voleva far entrare la gerarchia cattolica nelle opere di beneficenza.

Duolmi che sia assente il deputato Chiaves, che potrebbe entrare, sono sicuro, soldato strenuo in questa battaglia; duolmi che l'onorevole deputato Chimirri, sedendo sui banchi su cui sempre è stato, non abbia ricordato le parole da Giovanni Lanza pronunziate nel 1872, a proposito dell'articolo primo dello Statuto!

L'Italia, la quale procede, non con violenze e con assalti contro istituzioni che si vanno riformando di tempo in tempo, ma modificando pensatamente le sue leggi, ha dato col fatto e con le varie disposizioni una interpretazione solenne ai varii articoli dello Statuto.

L'onorevole Chiaves (vede, onorevole Chimirri, che ricordo uomini a lei graditi, non piglio gli esempi dal lato sinistro della Camera) l'onorevole Chiaves diceva nel 1866 che ormai l'articolo primo dello Statuto non contrasta colla libertà di coscienza, ed aveva ragione. Quando all'articolo primo dello Statuto seguirono i decreti che ammettevano tutti i culti acattolici all'esercizio

di tutti i diritti riconosciuti dallo Stato, quando colla legge delle Garanzie fu tolto il divieto alla pubblicazione della Bibbia protestante, fu separato lo Stato dalla Chiesa, e furono date alla Chiesa quelle garanzie appunto, in virtù delle quali essa poteva e deve vivere senza che lo Stato si occupi delle sue funzioni, fu compiuta quella grande rivoluzione morale e politica per cui la libertà è completa, i due poteri sono divisi l'uno dall'altro. Ora, noi dobbiamo fare in modo che non si confondano, perchè fra essi non vi siano attriti.

Questi sono fatti, ed è inutile il contrastarli. Quindi io vi diceva che avrei desiderato che tutti gli oratori avessero imitato il deputato Cuccia, il quale pose la questione in termini semplici e modesti, vedendo nell'articolo nostro una condizione d'incompatibilità, e non, come si è voluto credere, una di quelle esclusioni, che sarebbero un'ingiuria ad una parte dei cittadini dello Stato.

Del resto, il clero non è escluso, come non sono esclusi tutti i ministri dei culti acattolici, dalle Congregazioni di carità. Sono unicamente esclusi quelli che esercitano giurisdizione o cura d'anime.

E l'esclusione non è limitata ai parroci. No; essa mira più in alto. Fra gli ecclesiastici i quali esercitano giurisdizione, vi sono le alte cime del clero cattolico. Or, quanta influenza esse potrebbero avere e quanto danno potrebbero fare, io non ho in animo di ricordarvi, imperocchè sarei obbligato ad entrare in una discussione la quale sarebbe al di fuori dei limiti che mi sono proposto nel mio discorso.

Dunque, signori, come vi dissi, il principio ammesso nell'articolo della Commissione non è che un complemento dei principii stabiliti nell'ordinamento politico dello Stato. Il Governo si associa ad essa, e non può fare di più. Ritornerebbe anzi al suo articolo, se non fossero stati votati i primi paragrafi dell'articolo della Commissione. Prego quindi tutti i deputati i quali amano la libertà e le istituzioni, a volersi unire nella votazione a noi. Avremo fatto così un altro passo nella via della civiltà. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** Sono addolorato delle parole con le quali l'onorevole presidente del Consiglio ha chiuso il suo discorso. Esse sono l'epilogo e il commento dell'esordio, nel quale attribuiva a me la responsabilità di aver sollevato fuor di luogo una questione d'indole politica. Egli non può aver detto

questo se non per dare al mio emendamento un significato che esso non ha, ma che piace al Governo di attribuirgli per ottenere più facile vittoria.

Vinca pure, se queste vittorie lo lusingano, ma non travisi i miei intendimenti.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Niente affatto!

**Chimirri.** Il mio discorso è già stampato e nessuno che l'abbia udito o letto può prendere abbaglio sulle mie intenzioni e sull'indole della tesi da me propugnata.

Parlando sull'articolo 6º, non ho presentato alcun emendamento, onorevole presidente del Consiglio...

**Crispi, presidente del Consiglio.** Lo presentò più tardi.

**Chimirri.** Non presentai, ripeto, alcuno emendamento...

**Crispi, presidente del Consiglio.** Perché non era all'articolo 6º, era all'articolo 11 che doveva esser presentato l'emendamento.

**Chimirri.** Mi sono limitato ad additare alcuni temperamenti, o sistemi, atti a rendere più cauta e sicura la gestione delle Opere pie richiamando su di essi l'esame ed il giudizio della Commissione e del Governo, perchè scegliessero quello che loro paresse più adeguato e conveniente; e fra gli altri ho suggerito il concetto di far partecipare il parroco all'amministrazione del patrimonio dei poveri.

Ma enunciare questo concetto significa attentare al beneficio della secolarizzazione della pubblica beneficenza?

Dunque il presidente del Consiglio mi crede così poco edotto della storia civile del mio paese da ignorare financo che la secolarizzazione di questi istituti è già compiuta da un secolo? o volle forse affermare che di codesto beneficio il paese andrà debitore al presente disegno di legge? Per darcelo ad intendere cancelli, se può, un secolo di storia, onorevole presidente del Consiglio! (*Commenti*).

Con questo disegno di legge non si ebbe già per iscopo di secolarizzare istituti, sottoposti già da gran tempo all'amministrazione e alla vigilanza del potere civile, ma si volle rendere la gestione più semplice, più economica e meglio tutelata, e l'erogazione più conforme al concetto della beneficenza e alle mutate necessità sociali.

Dunque a torto mi attribuite il pensiero di avversare la secolarizzazione, che non è punto in gioco, e della quale non ho fatto nè potevo fare parola, a meno che non mi si voglia credere

ingenuo a segno da voler revocare in vita uno stato di cose, già abolito da un secolo.

Attentare alla secolarizzazione!

Dunque credete da senno che l'ingresso del parroco per libera scelta del comune in una Congregazione di carità, basti a mutare l'indole di codesto istituto e, da laico, che è, lo faccia diventare ecclesiastico?

Ma le scuole governative, che sono piene di ecclesiastici, hanno perduto per questo il loro carattere civile? e perchè in tal caso, allargando le vostre leggi di sospetti, non ne fate una che vieti agli ecclesiastici d'insegnare nelle scuole governative e comunali?

L'onorevole presidente del Consiglio invocò contro la mia tesi l'esempio dei paesi civili; ma di quelli che io conosco non ve n'ha alcuno, che escluda i ministri de' culti dalla amministrazione della beneficenza.

In Olanda la cura e l'assistenza de' poveri è confidata ai concistori, in Germania i pastori delle parrocchie fanno generalmente parte dei consigli elimosinieri...

**Luchini Odoardo, relatore.** Paesi protestanti, è un'altra cosa!

**Chimirri.** In Baviera il parroco li presiede, e in Inghilterra i ministri della religione sono dovunque associati ai giudici di pace nella gestione della tassa de' poveri.

**Crispi, presidente del Consiglio.** C'è il libero esame!

**Chimirri.** L'esempio dei paesi civili adunque giustifica e avvalorava la mia proposta, la quale, come ho dimostrato, non offende il carattere secolare degli istituti di beneficenza, e non ha nulla di incivile e di antiliberal.

D'altronde se le critiche fatte alla mia proposta fossero di buona lega, io potrei agevolmente ritorcerle per combattere il sistema degli oppositori, i quali da una parte vogliono escluso il parroco per paura delle influenze clericali, e dall'altra ammettono a farne parte i preti spiccioli, senza alcuna limitazione, i quali, essendo tutti eligibili, potranno in qualche Comune formare, come dissi, la maggioranza nella Congregazione di carità.

Questa ipotesi non vi sgomenta, solo il parroco vi dà ombra e sospetto!

Mi si fece anche colpa di avere osato ricordare l'articolo 1 dello Statuto. Davvero io non pensavo che fosse interdetto ai deputati di invocare nella Camera un articolo dello Statuto! Se lo invocai, onorevole presidente del Consiglio, bisogna ricordare anche a che proposito.

Se ben si rammenta, l'ho invocato per dimostrare che in quell'articolo 1 si sanziona il principio della libertà di coscienza, ch'è il naturale corollario della libertà e tolleranza dei culti. L'ho invocato in risposta all'onorevole relatore, che parlò del culto cattolico come di un culto inconciliabile con lo Stato italiano, rivendicando pel culto cattolico almeno lo stesso trattamento che si concede ai culti tollerati.

A questo proposito e non ad altro scopo citai l'articolo 1 dello Statuto.

L'emendamento da me proposto all'articolo 11 non può, onorevole presidente del Consiglio, avere il significato che il Governo vuol dargli. Che cosa in fatti con esso si propone? Nè più nè meno che di estendere alle Congregazioni di carità il diritto, che Governo e Commissione riconoscono nel parroco, di poter far parte di ogni altro istituto od amministrazione di beneficenza. Trattasi adunque di allargare di un solo passo le disposizioni, che voi stessi avete compilate.

Perchè introdurrete il parroco in ogni sorta di Opere pie, e l'escludete dalla Congregazione di carità?

Anzi, per essere esatto, non l'escludete se non in via di regola, giacchè eccezionalmente lo ammettete nel caso che venga designato dal benefattore, o egli stesso sia il benefattore, come è detto nell'articolo 5.

Sin qui dunque siamo di accordo, e nel resto il nostro dissenso è così piccolo che non vale davvero la pena di menar tanto scalpore e farne una questione grossa. Dopo tutto noi vi chiediamo di trasformare in regola ciò, che voi stessi ammettete in linea di eccezione, vi chiediamo cioè di rendere eleggibile anche alle Congreghe di carità il parroco, al quale voi stessi date il passo in tutti gli altri Istituti di beneficenza, e questo vi chiediamo in nome dell'equità e dell'eguaglianza.

Chiedendo questo, non abbiamo voluto sollevare alcuna questione politica.

Credo di aver parlato abbastanza chiaramente perchè non sia lecito ad alcuno di attribuirmi riposte intenzioni.

Forse la mia modesta posizione politica e la nessuna autorità delle mie parole avranno impedito all'onorevole presidente del Consiglio di seguirle con attenzione, altrimenti non mi avrebbe apposto intendimenti, che non erano nel mio pensiero e non appaiono dal tenore del mio discorso.

D'altronde egli è troppo cortese e leale per aggiustar fede alle mie franche dichiarazioni.

Inviti pure la Camera a respingere, se non gli va a sangue, l'emendamento da noi proposto, ma

non complichis con l'evocazione della questione politica una proposta ispirata a concetti di equità e giustizia.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Non la sollevai; furono gli oratori che hanno difeso il suo emendamento.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Dunque verremo ai voti. Prego la Camera di prestarmi attenzione.

Già furono dalla Camera approvate due aggiunte, che precedono il paragrafo penultimo dell'articolo 11.

La proposta dell'onorevole Ferrari Luigi incontra qualche difficoltà, essendo già stata approvata una parte dell'articolo; però la Camera potrebbe, quando accettasse il principio in essa contenuto, coordinare l'articolo.

La proposta dell'onorevole Ferrari Luigi, ed altri, si riferisce all'eleggibilità dei membri delle Congregazioni.

Si potrebbe quindi votare il paragrafo dell'articolo ministeriale, che riguarda appunto questa eleggibilità.

Mi pare che l'onorevole Ferrari Luigi potrebbe limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni del ministro.

**Ferrari Luigi.** Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, ritiro l'emendamento.

**Presidente.** Abbiamo due proposte. Rinasce la proposta della Commissione che dichiara incompatibili le funzioni degli ecclesiastici e dei ministri del culto, di cui all'articolo 29 della legge comunale e provinciale come membri delle Congregazioni di carità, lasciando che siano ammessi nelle istituzioni particolari.

La Commissione propone che si accetti l'emendamento dell'onorevole Bonasi:

“ *Al capoverso:* Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui all'articolo 29 della legge comunale e provinciale, e le donne, ecc. *sopprimere le parole:* e le donne. ”

“ *Al capoverso successivo sopprimere le parole:* Gli uni e le altre e *sostituire:* Essi. ”

Rimane l'emendamento dell'onorevole Cuccia.

**Cuccia.** Domanderei se la Commissione l'accetta.

**Presidente.** Ne parleremo dopo.

L'onorevole Chimirri propone quest'emendamento.

“ Gli ecclesiastici e ministri dei culti, di cui all'articolo 29 della legge comunale e provinciale, e le donne possono far parte di ogni istituzione di beneficenza, della Congregazione di carità.... ”

e dei comitati di erogazione e di assistenza da questa istituiti. „

La Commissione ha dichiarato di accettare l'emendamento Bonasi „ e sopprimere le parole „ e le donne, „ perchè riconosce che nella prima parte dell'articolo, non accennandosi al § h della legge comunale e provinciale, le donne rimangono eleggibili.

**Chimirri.** Onorevole presidente, con questa modificazione introdotta la prima parte del mio emendamento è accettata e, votandola, saremo contenti. Poi si metterà ai voti la seconda parte del mio emendamento.

**Presidente.** La Commissione accetta l'emendamento Cuccia?

**Luchini Odoardo relatore.** La Commissione non può accettare l'emendamento Cuccia, non tanto per le considerazioni svolte dall'onorevole presidente del Consiglio, quanto anche perchè quell'emendamento si fonda sopra una men che esatta interpretazione (secondo il parere della Commissione) della legge di soppressione degli enti ecclesiastici.

Bisogna considerare gli articoli 1 e 6 della legge del 1867 per vedere come la formula della legge comunale e provinciale trovi applicazione. Non solo; non bisogna fermarci a queste disposizioni normali, ma bisogna pensare anche al particolar regime che relativamente agli enti ecclesiastici vige nella provincia di Roma. Ma, principalmente tenuto conto degli intendimenti della legge secondo il concetto del ministro e della Commissione, noi non possiamo in alcun modo accettare la proposta dell'onorevole Cuccia; la quale verrebbe ad alterare la legge in uno dei punti, se non principali, certo neanche secondari.

**Presidente.** L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare. (*Rumori*).

**Cuccia.** Io intendo di fare semplicemente una dichiarazione. Per quello che ha detto il Governo e dimostrato la Commissione, l'esclusione colpisce gli ecclesiastici che hanno giurisdizione e cura di anime, o che ne fanno le veci.

Io ritengo che la lettera dell'articolo dica più di questo concetto e che non sia perciò una dizione felice.

Ma certamente a quest'ora non mi impegnerò in una polemica di diritto ecclesiastico per dimostrare come la formula della Commissione non sia felice, e quindi non insisto sulla mia proposta.

**Presidente.** Dunque rimane il solo emendamento dell'onorevole Chimirri.

I paragrafi della Commissione sono i seguenti:

„ Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui

all'articolo 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla Congregazione di carità.

„ Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le Congregazioni di carità abbiano istituito, e anche della Congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal primo capoverso dell'articolo quinto. „

L'onorevole Chimirri contrappone a questi due paragrafi la seguente dizione:

„ Gli ecclesiastici e ministri dei culti, di cui all'articolo 29 della legge comunale e provinciale, e le donne possono far parte di ogni istituzione di beneficenza della Congregazione di carità, dei comitati di erogazione e di assistenza da questa istituiti. „

Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Chimirri. Chi è d'avviso di approvarlo è pregato di alzarsi.

(*Fatta prova e controprova, l'emendamento dell'onorevole Chimirri non è approvato*).

Come ho già detto, la Commissione ha dichiarato di accettare l'emendamento dell'onorevole Bonasi per cui vanno soppresse le parole *le donne*, e al paragrafo dove dice „ Gli uni e gli altri „ si deve dire „ Essi possono, ecc. „

Pongo a partito quest'ultima parte dell'articolo 11 così modificata.

(*È approvata*).

Ora pongo a partito l'articolo 11 nel suo complesso colle tre modificazioni approvate, cioè quelle degli onorevoli Boneschi, Roux, Borgatta e Bonasi, resta quindi l'articolo così concepito:

„ Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della Congregazione di carità o della amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) Coloro che non possono essere nè elettori nè eligibili, in ordine all'articolo 30, lettere a, c, d, e, f, g, h della legge provinciale e comunale;

b) Coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura o sotto-prefettura, o della giunta provinciale amministrativa, gli impiegati dei detti uffici e il sindaco del comune;

c) Chi sia stato dichiarato inadempiente all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione o di altra istituzione di beneficenza, o sia stato dichiarato responsabile delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione del conto reso;

d) Chi abbia lite vertente con l'istituzione o

congregazione in contraddittorio della loro legale rappresentanza; o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento;

e) i congiunti, sino al secondo grado civile, col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

“ Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui allo articolo 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla Congregazione di carità.

“ Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le Congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della Congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal primo capoverso dell'articolo quinto.

“ Colui che preesistendo un motivo d'incompatibilità assuma l'ufficio; e, quando l'incompatibilità si sia verificata dopo averlo assunto, ritardi le consegne, ancorchè non siavi stato eccitamento o costituzione in mora; ovvero compia qualsiasi atto d'ufficio che non sia di mera conservazione o di stretta necessità, è punito con l'ammenda da lire 50 a 1000, salve le maggiori pene stabilite dalle leggi penali. »

Chi approva questo articolo, con queste modificazioni, è pregate di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 12. Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

“ Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle Congregazioni di carità saranno mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

**Cambray-Digny.** Su questo articolo io devo fare all'onorevole Commissione e all'onorevole ministro una domanda.

Nella discussione generale io sollevai una questione sulla opportunità di fare con questa legge, o piuttosto di riconoscere, una distinzione fra gli enti morali che sono costituiti da Società esclusivamente composte di soci paganti e le altre istituzioni di beneficenza.

Io ho presentato un articolo aggiuntivo che dovrebbe trovar posto soltanto dopo l'articolo 46. Ho proposto di dichiarare nella legge che alcune delle sue speciali disposizioni a questi speciali enti morali non debbano applicarsi. Io non intendo punto di proporre che la discussione sopra questa mia proposta si faccia ora; ma, poichè uno degli articoli dei quali, con la mia proposta, si limite-

rebbe l'applicazione è questo articolo 12, ho voluto prender la parola, perchè non accada che, essendo questo articolo e gli altri successivi, da me enumerati, approvati dalla Camera senza condizione, quando verrà poi in discussione la mia proposta, mi si opponga che arrivo troppo tardi, e mi si chiuda la porta in faccia con una questione pregiudiziale.

Io vorrei dunque che fosse bene inteso che la approvazione di quest'articolo non esclude che con un altro successivo articolo l'applicazione di questa e di altre disposizioni possa essere limitata.

**Presidente.** Quali sono gli emendamenti ai quali Ella si riferisce?

**Cambray-Digny.** Io ho proposto un articolo aggiuntivo, che porterebbe il numero 46 bis, nel quale io propongo di dichiarare che alcuni articoli di questa legge non saranno applicabili a certe istituzioni: fra questi articoli vi è l'articolo 12.

Se questo viene approvato incondizionatamente dalla Camera, mi si potrà dire allora che la mia proposta per questa parte non può essere discussa. Perciò io domando che con la discussione e la deliberazione di oggi non s'intenda pregiudicare l'eventuale approvazione di quella mia proposta quando verrà il momento di discuterla.

**Presidente.** La sua proposta, onorevole Cambray-Digny, consiste in questo: che le disposizioni di alcuni articoli, fra cui di questo articolo 12, non debbano applicarsi a certe istituzioni di beneficenza.

Ora, anche approvando l'articolo 12, la sua proposta non può essere pregiudicata; perchè se ora la Camera approva questi articoli, e poi delibera che in quei determinati casi cui Ella accenna, tali disposizioni non debbano essere applicabili, vorrà dire che esse non saranno applicabili per quei casi che vengono in tal modo esclusi.

**Cambray-Digny.** Questa assicurazione che mi dà l'onorevole presidente mi basta. Io la domando all'onorevole ministro ed all'onorevole Commissione; ma quando me la dà il presidente non domando altro.

**Presidente.** La Commissione è d'accordo?

**Luchini Odoardo, relatore.** Che cosa vuole, in sostanza, l'onorevole Cambray-Digny? Vuol far distinzione fra due specie di Opere pie, secondo che sono fondazioni o congregazioni...

**Cambray Digny.** Ma che congregazioni!

**Luchini Odoardo, relatore.** ...ossia, com'egli le chiama, associazioni; desiderando che a questa

non siano applicabili talune disposizioni dell'attuale legge.

Ma s'intende bene che la questione non viene per nulla pregiudicata dall'approvazione dell'articolo 12, come non lo fu dall'approvazione dell'articolo 10; chè anche quello vorrebbe escluso l'onorevole Digny; come nemmeno sarà pregiudicata dall'approvazione di altri successivi articoli.

Quando l'onorevole Digny farà la sua proposta, si vedrà allora se possa ammettersi, o no, la distinzione fra le due categorie di istituzioni di beneficenza, come egli propone o intende di proporre.

**Presidente.** Dopo queste dichiarazioni Ella non si oppone?

**Cambray Digny.** No, no; sono perfettamente soddisfatto e ringrazio anzi l'onorevole presidente e l'onorevole Commissione.

**Presidente.** Va bene. Non essendovi alcuna proposta metto a partito l'articolo 12.

(È approvato).

“ Art. 13. Chi fa parte della Congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, nè può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei congiunti od affini sino al quarto grado civile, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

“ Non può inoltre concorrere direttamente, nè indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la Congregazione o col'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto. ”

• Se niuno chiede di parlare...

**Cuccia.** Domando io, signor presidente...

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

**Cuccia.** Io veramente non trovo necessaria la seconda parte dell'articolo 13, inquantochè mi pare che sufficientemente provveda il Codice penale. Ad ogni modo, se anche la Commissione con questa seconda parte dell'articolo crede di provvedere a qualche cosa che il Codice non contempla, io ritengo che, a perfezione delle disposizioni da essa dettate, dovrebbe sempre conchiudersi così “ salva l'applicazione delle leggi penali, ”

perchè non basta il dichiarare puramente e semplicemente che i membri delle Congregazioni di carità non possono intervenire direttamente o indirettamente o per interposta persona a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto; parrebbe quasi che la proibizione non fosse seguita da alcuna sanzione.

**Lucchini Giovanni.** Legga l'articolo 15.

**Cuccia.** Va bene ci sono le conseguenze dell'articolo 15 dove dice “ la contravvenzione all'articolo 13 produce la decadenza dall'ufficio, e produce di diritto la nullità del contratto, ecc. ”

Ma questa è una ragione di più perchè si aggiungano a quest'articolo che ora è in discussione le parole “ *Salva l'applicazione del Codice penale.* ”

**Lucchini Giovanni.** Ma c'è anche questo, legga l'articolo della Commissione non quello del Ministero.

**Cuccia.** (Dopo aver letto l'articolo). Va bene.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi Antonio.

**Rinaldi Antonio.** Leggendo quest'articolo mi ha colpito una certa inesattezza di locuzione la quale potrebbe causare una rigida per quanto ingiusta interpretazione dell'articolo.

Io non fo certamente delle proposte formali perchè il regolamento non lo permette, mi limito soltanto a fare una raccomandazione, pur contentandomi di avere una semplice parola di schiarimento dall'onorevole relatore.

Le parole “ non può intervenire a discussioni o deliberazioni, ecc. ” certamente superano la intenzione di chi le scrisse, perchè l'interessato potrebbe essere chiamato anche dalla Congregazione di carità a dare dei chiarimenti, a presentare dei documenti, e portare luce nella discussione; e se questo avvenisse sarebbe enorme la applicazione dell'articolo 15 che infligge diverse pene, cioè, la decadenza dall'ufficio, la responsabilità civile e penale, e persino la perdita di ogni ragione creditoria contro l'amministrazione.

Io prego la Commissione e la Camera a riflettere che la preposizione disgiuntiva o (*discussioni o deliberazioni*), fa sì che s'incorra nelle pene comminate dall'articolo 15, sia che si prenda parte alle deliberazioni, sia che si concorra soltanto alla discussione.

E noti la Camera che l'interesse personale suol'essere spesso sospettoso e diffidente e talvolta oltremodo timido; se io sono minacciato da una controversia con la Congregazione di carità della quale faccio parte, posso chiedere di essere inteso, di presentare i documenti, impregnare una

discussione con i miei colleghi; come ognuno vede, non vi sarebbe alcun male, e giungerei così ad evitare, tanto a me, quanto all'Opera pia, le conseguenze disastrose di una lite; ma in presenza del dettato di questo articolo, nessuno vorrà sollecitare un'onesta discussione, ed invitato, penserà di rifiutarsi.

Io comprendo benissimo la risposta che darà l'onorevole ministro, e vi rispondo anticipatamente. Se tutti leggono le leggi, non tutti leggono i resoconti ufficiali delle tornate della Camera; quindi pregherei a voler riflettere, se non sia meglio modificare la dizione dell'articolo in quei punti che ho accennato, in modo da eliminare l'inciso ond'è vietata la partecipazione alla discussione; attuandosi così lo stesso concetto che è sancito nell'articolo 249 della legge comunale e provinciale in cui, non parlando della discussione, è detto che i consiglieri, gli assessori, deputati provinciali, e membri della Giunta provinciale amministrativa, si asterranno dal prender parte alle deliberazioni; sicchè possono benissimo presentarsi, intervenire alle discussioni, dare gli opportuni schiarimenti, ma si debbono allontanare nel momento della votazione.

La mia proposta è così semplice e prudente, che mi giova sperare, che tanto l'onorevole ministro, quanto la Commissione vorranno accettarla.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** Non mi pare che si abbia a temere ciò che l'onorevole Rinaldi teme; e credo quindi che sia da conservare la locuzione dell'articolo qual'è, perchè veramente ha la sua ragione d'essere.

Che cosa vogliamo noi, e che cosa proponeva anche lo stesso onorevole ministro? Che i consiglieri e i membri della Congregazione di carità interessati, non intervengano neppure alle discussioni intorno alla deliberazione da prendersi; perchè anche questo intervento è indebito; perchè con questo intervento si può esercitare una illegittima influenza. Non si salva certamente la morale, non si osserva lo spirito della legge, quando si sta a discutere ben bene, e poi *pro-forma* al momento della deliberazione ci si allontana, o ci si trae in disparte, tanto per poter dire di non aver assistito alla deliberazione. Ma, diceva l'onorevole Rinaldi, non potrà per questo un consigliere, un membro della Congregazione di carità essere chiamato a dare schiarimenti, non potrà intervenire come testimonia in una questione che può anche concernerlo? Non potrà

costui avere la facoltà di chiarire l'operato suo ai suoi colleghi?

Ma, buon Dio, l'articolo quale l'abbiamo proposto non ha certamente, nè può avere la portata che egli temeva.

Io confido perciò che siccome noi ci limitiamo al ragionevole, ed escludiamo i casi che ci sembrano molto difficili, e che si allontanano dall'equa interpretazione dell'articolo, quale abbiamo proposto, l'onorevole Rinaldi potrà, prendendo atto di questa mia dichiarazione, non insistere nel proporre modificazioni dell'articolo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi Antonio.

**Rinaldi Antonio.** A me sarebbe piaciuto veramente che si fosse soppresso quell'inciso del quale ho parlato, perchè non intendo come questa legge debba essere più rigorosa di quella provinciale e comunale. Ma ad ogni modo lo scopo delle mie parole era quello di provocare una dichiarazione la quale rendesse impossibile un'erronea interpretazione della legge. Ed avendo ottenuto questa dichiarazione, non insisto.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 13.

(È approvato).

“ Art. 14. La disposizione dell'articolo precedente si estende ai membri dell'ufficio di prefettura e di sottoprefettura e della Giunta provinciale amministrativa. ”

(È approvato).

“ Art. 15. La contravvenzione all'articolo 13 produce la decadenza dall'ufficio, ed il contravventore è punito con l'ammenda da 50 a 1000 lire, salve le maggiori pene stabilite dal Codice penale, e salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

“ L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto anche verso il contraente di buona fede, ai termini dell'articolo 1457 del Codice civile. Il contraente di mala fede, oltre che nelle maggiori responsabilità civili e penali quando ne sia il caso, incorre nella perdita di ogni ragione di credito verso l'amministrazione. ”

(È approvato).

“ III. *Dell'amministrazione e contabilità.* — Art. 16. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi. ”

L'onorevole Mazzoleni ha presentato una modificazione a questo articolo, che sarebbe la seguente:

“ Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili come di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, nonchè uno stato dei dritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.

“ Questo inventario, tenuto sempre in corrente, sarà riscontrato in contraddittorio ad ogni cambiamento di amministrazione. ”

Onorevole Mazzoleni, ha facoltà di parlare.

**Mazzoleni.** Mi dolse di non aver potuto prima d'ora assistere ai lavori della Camera, perchè avrei desiderato, nella discussione generale, di esporre il pensiero mio intorno a questo disegno di legge. Dichiaro che ne approvo i concetti fondamentali e solo troverei opportuno che fossero accolte talune modificazioni di forma e di concetti, che a me sembrano troppo assoluti.

Mi permetterò quindi di proporre alcuni emendamenti al disegno di legge, che, ripeto, nelle linee fondamentali accetto, e mi auguro che il Parlamento lo voti, imperocchè farà opera civile e si renderà benemerito delle classi diseredate.

Per quanto riguarda l'articolo 16, osservo che le modificazioni, da me introdotte, riproducono l'articolo 8 della legge vigente, nel quale il concetto del mio emendamento trovasi espresso chiaramente.

Nulla di nuovo da parte mia.

Solo intendo notare che là, dove si dice che “ le amministrazioni delle istituzioni di beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei dritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi ”, giuridicamente si comprende anche la conservazione dei titoli e dei documenti.

Ma purtroppo è noto come di tutte queste carte, atti, documenti e simili non sempre se ne tenga il debito conto, e molti ne vadano perduti. Ritenni pertanto prudente che si sostituisse la dizione che io propongo, in armonia con la legge in vigore e non in contraddizione colla presente.

L'ho già avvertito, esistono doviziose suppellettili, documenti, carte, ecc., che nell'interregno tra un'amministrazione e l'altra spariscono. Quindi mi parrebbe molto prudente che il disposto dell'articolo 8 della legge vigente fosse richiamato nell'articolo 16.

Spero che la Commissione non troverà di opporsi a questo emendamento.

**Presidente.** La proposta dell'onorevole Mazzoleni non essendo sottoscritta da 10 deputati non può essere nemmeno discussa, a meno che la Commissione non la faccia sua.

La Commissione crede di esaminare meglio questa proposta?

**Luchini Odoardo, relatore.** La proposta dell'onorevole Mazzoleni non è che l'esplicazione del pensiero della Commissione. Io pregherei l'onorevole Mazzoleni di voler tener conto di questo, che il redattore della riforma non ha inteso in alcun modo di allontanarsi da ciò che stabilisce l'articolo 80 della legge vigente.

La dicitura dell'articolo 12 è tale che, bene inteso, stabilisce che si deve tenere esatto inventario, non solamente dei beni mobili ed immobili, ma anche di tutte le carte e dei documenti che si attengono all'amministrazione. Questa è una regola così elementare di ogni amministrazione pubblica o privata, che non ha bisogno di una esplicita enunciazione. Parimente non ha bisogno di esplicita enunciazione l'altra regola che l'inventario sia tenuto al corrente. L'inventario non tenuto al corrente è un documento storico e nient'altro. D'altronde nell'articolo 17 si parla dell'inventario e delle successive aggiunte, il che include l'obbligo che l'inventario sia tenuto al corrente.

Pregherei quindi l'onorevole Mazzoleni, giacchè è così benevolo verso questo disegno di legge, di non volere insistere e di volere prendere atto di questa mia dichiarazione, alla quale io credo non contrasterà il Governo....

**Crispi, presidente del Consiglio.** No, no!

**Luchini Odoardo, relatore.** ... cioè che nella compilazione del regolamento per l'esecuzione della legge si terrà conto delle sue giustissime osservazioni.

**Presidente.** Onorevole Mazzoleni Ella può prendere atto di queste dichiarazioni.

**Mazzoleni.** Ritiro la mia proposta e consento di convertirla in una raccomandazione, perchè se ne tenga conto nel regolamento.

**Presidente.** Metto dunque a partito l'articolo 16.

(È approvato).

“ Art. 17. Dell'inventario e delle successive aggiunte e modificazioni sarà data comunicazione così al sindaco del Comune come all'autorità politica ed alla Giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme che saranno fissati con regolamento. ”

(È approvato).

“ Art. 18. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono formare ogni anno, nel termine e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dar conto morale della propria gestione. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta.

**Borgatta.** L'inchiesta sulle Opere pie ha luminosamente provato che uno dei maggiori guai delle amministrazioni di pubblica beneficenza era il grande ritardo che si verificava nella presentazione dei conti e nella loro approvazione per parte dell'autorità tutoria. Io quindi, nel desiderio di scongiurare, per quanto sia possibile, questo danno, mi sono permesso di presentare un'aggiunta in proposito, che confido la Commissione e il Governo vorranno accettare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fani.

**Fani.** È una garanzia maggiore che propongo sia aggiunta sotto la forma di un capoverso allo articolo 18. La garanzia consiste nell'esigere che la comunicazione del conto consuntivo abbia luogo in doppio modo, cioè che sia presentato il conto contenente le rendite e le spese dell'Opera pia e il conto patrimoniale.

Così si attua una riforma, sulla quale è stato concorde il voto dei diversi congressi dei ragionieri italiani, i quali appunto si sono meravigliati che nei conti consuntivi delle Opere pie in Italia, si tenesse lo stesso sistema dei conti delle amministrazioni comunali, senza aver riguardo alla diversità profonda che corre fra l'amministrazione dell'ente Comune e l'amministrazione dell'Opera pia.

Se la onorevole Commissione accetta la mia proposta, e se in questo pensiero concorda l'onorevole ministro, io non aggiungerò altro, altrimenti mi riservo di spiegare meglio la proposta medesima.

**Presidente.** Sono due gli emendamenti. Uno è dell'onorevole Borgatta, il quale propone due commi aggiuntivi; l'altro dell'onorevole Fani, il quale propone un'aggiunta a questo articolo 18.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** La Commissione non contrasta ciò che ha proposto l'onorevole Borgatta; però fa osservare che all'articolo 82, ultimo del disegno di legge, è dichiarato:

“ Entro lo stesso termine (di sei mesi dalla pubblicazione della legge) saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un

regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette, “ cioè a questa legge soggette. ”

Io credo che sarà allora il caso di tener conto, da parte del potere esecutivo, delle proposte fatte dagli onorevoli Borgatta e Fani.

**Borgatta.** Domando di parlare.

**Fani.** Domando di parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** All'onorevole Fani faccio osservare che veramente regolamentare è la materia, a cui egli accenna. Si tratta, in fin dei conti, di sapere come dev'esser compilato il conto consuntivo, se debba, o non debba contenere la situazione del patrimonio.

Mi pare che l'onorevole Fani si possa limitare a raccomandare, e in questo la Commissione si unisce a lui, la sua proposta al Governo, perchè ne tenga conto nel compilare il regolamento.

La Commissione, poi, senza respingere assolutamente la proposta dell'onorevole Borgatta, lo pregherebbe di non insistere nel suo emendamento.

Però non si può negare che qualche cosa abbia quell'emendamento che esce dagli stretti limiti di un regolamento, in quanto vuole stabilire limiti entro i quali le amministrazioni debbono approvare i conti dei tesorieri, i termini nei quali la Giunta amministrativa deve approvare il resoconto generale delle amministrazioni e certe facoltà eccezionali della Giunta. Su questo proposito la Commissione si rimette all'onorevole presidente del Consiglio e alla Camera.

**Presidente.** L'onorevole Borgatta ha facoltà di parlare.

**Borgatta.** Io risponderò alle osservazioni dell'onorevole relatore per quanto riguarda il mio emendamento. Faccio osservare alla Commissione, al ministro e alla Camera, che se si vuole accettare il concetto del mio emendamento, desso non può essere materia di regolamento. Io con la mia proposta stabilisco dei termini precisi, passati i quali se i tesorieri delle istituzioni di pubblica beneficenza non hanno presentato il conto, la Giunta amministrativa può farlo compilare a carico loro; e deferisce addirittura alla Giunta l'esame del conto se le amministrazioni non si curano punto di discuterlo.

Bisogna persuadersi che queste amministrazioni sono tanto più recalcitranti a presentare e discutere i conti, quanto più la loro gestione è irregolare.

Dunque se si vuole in qualche maniera dare all'autorità tutoria il mezzo di poter tenere in

carreggiata queste amministrazioni, non c'è altro a fare che accettare la mia proposta.

Del resto questa disposizione non è d'invenzione mia. Io non ho fatto che applicare qui alle Opere pie, la disposizione che noi abbiamo votato già in occasione della legge comunale, rispetto alle amministrazioni comunali, con gli articoli mi pare 256 e 257.

In quegli articoli si è detto appunto: se gli esattori comunali non presentano i conti entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, allora potrà la Giunta amministrativa farli compilare d'ufficio, e se i Consigli comunali non deliberano entro tre mesi sui conti, allora la Giunta amministrativa deve pronunziare direttamente su questi conti.

Dunque se la Commissione, se il Governo, riconoscono l'esattezza del mio concetto, bisogna fare un articolo di legge; desso non può essere materia di regolamento.

Io confido quindi che Commissione e Governo vogliano accettare il mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fani.

**Fani.** Nelle poche parole che costituiscono il mio emendamento non si tratta di dettare il modo come debba esser fatto il conto consuntivo, si tratta del contenuto di esso, si tratta di far sapere alle amministrazioni delle Opere pie che da qui innanzi il dovere di chi rende il conto non è limitato solo a presentare un consuntivo, che contenga l'ammontare delle rendite o spese verificatosi durante l'anno, ma si tratta di mettere questo conto in relazione coll'entità patrimoniale di ciascuna Opera pia, per vedere in che rapporti si trova col conto patrimoniale.

E la riforma è tanto più necessaria ora, poichè colle disposizioni successive si concentrano molte opere pie nelle Congregazioni di carità. L'onorevole Commissione all'articolo 54, se non erro, ha fissato il principio, e sta bene, che ciascuna Opera pia debba avere un conto a parte. Ora, come complemento necessario di questa disposizione, prego la Commissione ed il ministro di consentire, ora che si tratta di statuire l'obbligo della resa del conto per ciò che riguarda il consuntivo, che si dica che il contenuto del consuntivo deve essere di due situazioni distinte, del conto patrimoniale, e del conto rendite e spese.

Io sono poco pratico di materia di contabilità, ma mi sono molto preoccupato di discussioni avvenute in proposito nei congressi dei ragionieri, in materia dei consuntivi delle Opere pie, a Bologna ed a Milano.

In queste discussioni venne augurato che allorquando la Camera avesse dovuto occuparsi

delle Opere pie, fosse stabilito come concetto cardinale che il conto consuntivo debba contenere entrambe le situazioni, il conto patrimoniale, ed il conto rendite e spese, in modo che alla fin d'anno i revisori veggano tutta intera a colpo d'occhio la situazione delle Opere pie.

Quindi qui non è questione di semplice formalità, ma è questione organica, di sostanza, che include una guarentigia la quale deve stare a cuore a tutti, e che si collega, mi pare, molto opportunamente col disposto dell'articolo 18 che stiamo discutendo.

Mi permetto quindi di insistere e di pregare vivamente la Commissione ed il ministro di voler concedere che con una espressa disposizione di legge sia fatto questo obbligo ai renditori del conto. L'efficacia, che ha una disposizione di legge, non l'ha una disposizione regolamentare; e, se io sono giunto a dimostrare che si tratta di una riforma organica, ho ragione per chiedere che sia regolata da una disposizione di legge e non dal regolamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

**Cuccia.** Io in verità sarei disposto ad approvare tutte quelle disposizioni, fossero anche regolamentari, che valessero ad assicurare nel miglior modo possibile l'esattezza dell'amministrazione. Però vorrei pregare il mio amico Fani di considerare se la sua aggiunta non porti per avventura una duplicazione, inquantochè, una volta che questo articolo della legge nuova viene a stabilire come obbligo la tenuta dell'inventario, la formazione dei bilanci preventivi e del conto consuntivo, non crede egli che nell'inventario e nel preventivo debba necessariamente vedersi la situazione del patrimonio? Oltre a ciò, quest'aggiunta farebbe nascere un'altra quistione. Dicendo che il consuntivo debba andare unito alla situazione del patrimonio permanente, implicitamente si distingue un patrimonio permanente da uno temporaneo. Di modo che alcuni crediti potrebbero non ritenersi patrimonio permanente. Insomma, per l'aggiunta, oltre che verrebbe a ripetersi la disposizione di dover fare il conto della situazione patrimoniale nell'inventario e nel bilancio preventivo, si potrebbe sollevare qualche difficoltà nella esecuzione.

Io veramente credo necessario complemento di questa legge un complesso di disposizioni che regolino la contabilità generale delle amministrazioni delle Opere pie, ma questo complesso non mi pare necessario metterlo nella legge.

Concludendo adunque mi unisco al relatore

della Commissione nel pregare l'onorevole Fani di volersi accontentare dell'impegno già preso che si terrà conto dei suoi desiderii nella compilazione del regolamento

**Presidente.** Onorevole Fani, insiste nella sua proposta?

**Fani.** Io volevo fare una semplice risposta ed è questa: qui si dice nell'articolo 18 che verranno presentati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Quale significato si è dato fino ad oggi a queste parole: *conto consuntivo*? Gli si è dato semplicemente il significato di un conto della entrata e della spesa verificatasi durante l'anno.

Se ciò corrisponde alle esigenze di un'amministrazione comunale in ordine alla quale non si ha obbligo di tener conto del patrimonio perchè in ciò non sta l'essenza del Comune, dappoichè il Comune se non ha patrimonio impone, non si può lo stesso criterio adottare per l'amministrazione delle Opere pie.

Per ciò che riguarda l'Opera pia, quando si tratta di liquidare il conto consuntivo, siccome può darsi che nel movimento amministrativo dell'anno si sia verificata una spesa fatta a carico del patrimonio e non preventivata, bisogna avere pronta, evidente la dimostrazione della situazione in cui si trova il conto rendite e spese di fronte al patrimonio.

Io non saprei in che altro modo persuadere la Camera a concordare nel mio pensiero. So che si tratta di una garanzia importante. E ciò dovrebbe bastare perchè la Camera concedesse il suo voto a questa proposta.

**Cuccia.** L'inventario è sempre presente.

**Fani.** L'inventario è la dimostrazione di tutti i beni. Ciascuna Opera pia deve avere *ex se* un conto patrimoniale e questo è l'unico modo di provvedere all'interezza del conto patrimoniale stesso.

Per esempio durante l'anno si verifica l'esazione di un capitale mobile, di una parte dei beni mobili dell'Opera pia. Quest'esazione si può fare senza la esigenza del controllo o dell'approvazione, perchè è una necessità di fatto a cui bisogna ottemperare. Accade che quella somma per un'eventualità amministrativa si spenda.

Questa spesa deve figurare nel conto rendite e spese ed il patrimonio diventa creditore di quella somma che, quantunque patrimoniale, è stata spesa.

Io posso rinunciare alla parola *permanente* aggiunta al *patrimonio*, ma per ciò che riguarda la sostanza dell'emendamento, io mi permetto d'insistere.

**Presidente.** L'onorevole Fani insiste nel suo emendamento, come pure l'onorevole Borgatta nel suo.

La Commissione li accetta?

**Luchini Odoardo, relatore.** La Commissione rivolge ancora una volta la preghiera all'onorevole Fani di commettersi al regolamento; essa crede che l'onorevole Fani abbia in gran parte raggiunto lo scopo che si prefigge; le sue parole rimangono, e crede che ne sarà tenuto il debito conto.

Bisogna considerare che qui si tratta di disposizioni che sono veramente di carattere regolamentare. È un po' pericoloso metter là alcune disposizioni che poi, nel complesso del regolamento che andrà a formarsi non potranno trovar forse la necessaria armonia.

Lasci che si faccia la cosa tutta d'un pezzo, tenuto conto delle sue giuste osservazioni. Quindi, come dicevo, rinnovo all'onorevole Fani la preghiera di non insistere.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Borgatta, se il Governo, come mi pare abbia dichiarato qui privatamente l'onorevole Crispi, accetta questo emendamento, la Commissione ne sarà ben lieta, riconoscendo che, trattandosi di stabilire dei termini, passati i quali sorgono dei poteri che non sono dichiarati esplicitamente dalla legge; trattandosi, in fin dei conti, di adottare una disposizione analoga a quella che abbiamo già per legge nell'articolo 257 della legge comunale e provinciale, l'emendamento dell'onorevole Borgatta potrà essere accettato, con qualche lieve modificazione di forma, che egli già conosce; principalmente, che non si dica: *Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza dovranno discutere i conti, entro tre mesi dalla loro presentazione.* Importa poco che discutano i conti; l'importante è che deliberino. Quindi dovrebbe dirsi: *dovranno deliberare sui conti.*

**Presidente.** Insistendo l'onorevole Fani e l'onorevole Borgatta nei loro emendamenti, metterò questi a partito.

Anzitutto, leggo la proposta aggiuntiva dell'onorevole Fani, che verrebbe subito dopo l'articolo 18 del disegno del Governo.

La Commissione, nel principio, li accetta; ma ritiene che possa trovar posto nel regolamento.

« Il consuntivo dovrà presentare distintamente la situazione del conto di esercizio e la situazione del patrimonio permanente. »

**Fani.** La parola *permanente* va soppressa.

**Presidente.** Sta bene. Pongo a partito la pro-

posta aggiuntiva dell'onorevole Fani, così come l'ho letta, sopprimendone la parola *permanente*.

(Dopo prova e controprova, la proposta aggiuntiva dell'onorevole Fani non è approvata).

Ora vengono i due commi aggiuntivi dell'onorevole Borgatta:

“ Qualora i tesorieri non presentino i conti entro il termine stabilito dal regolamento, la Giunta provinciale amministrativa li farà compilare d'ufficio a spese dei tesorieri. ”

**Borgatta.** Meglio: *a spese loro*.

**Presidente...** a spese loro.

“ Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza dovranno deliberare sui conti entro tre mesi dalla loro presentazione. Se la deliberazione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente alla Giunta provinciale amministrativa. Questa deve pronunziare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione. ”

Pongo a partito questi due commi aggiuntivi.

Chi intende approvarli è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

**Crispi, ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Crispi, presidente del Consiglio.** L'aggiunta dell'onorevole Borgatta desidererei che formasse un articolo a parte, l'articolo 19.

**Presidente.** Od anche un 18 bis per ora....

**Crispi, presidente del Consiglio.** Come vuole.

**Luchini Odoardo, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luchini Odoardo, relatore.** In questa legge ci sono degli articoli lunghissimi, che abbiamo lasciato così pel desiderio che spesso la Commissione ha avuto di mettere le sue proposte di fronte a quelle governative. La Commissione si riserva, nel lavoro di coordinamento, di proporre d'accordo col Governo, una divisione, se occorre, più razionale degli articoli della legge. Quindi per ora almeno si possono, a parer mio, lasciare gli articoli lunghi.

*Voci.* Va bene.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Tanto vale che si faccia sin da ora un articolo staccato.

**Presidente.** Ma dicendo “ 18 bis ” non si varia nulla per ora nè nella legge, nè nella numerazione.

Pongo dunque a partito l'articolo aggiuntivo, 18 bis, proposto dall'onorevole Borgatta come è stato testè modificato.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo 18, di cui già diedi lettura.

(È approvato).

“ Art. 19. Le istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano rendite fisse avranno un tesoriere.

“ Per le istituzioni che abbiano una rendita lorda non superiore a 20 mila lire, eserciterà l'ufficio di tesoriere l'esattore o il tesoriere del Comune; e le spese di esazione e di tesoreria saranno a carico del Comune.

“ Anche per coteste istituzioni la Giunta provinciale amministrativa potrà autorizzare un tesoriere speciale, purchè gratuito.

“ I tesorieri dovranno sempre prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti dal regolamento. ”

**Florenzano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Permetta, vi sono due oratori che hanno diritto di parlare prima... L'onorevole Borgatta, avendo presentata una proposta aggiuntiva, ha facoltà di parlare per svolgerla.

**Borgatta.** Con questo articolo 19 la Commissione ha introdotta una innovazione nella materia delle Opere pie, perchè intende stabilire che di regola e quasi obbligatoriamente gli esattori comunali debbano fare anche il servizio di tesorieri per le istituzioni di carità. E poi v'è anche un'altra disposizione grave ed è: che la spesa del servizio di tesoreria sia messa a carico del comune. Ora ciò, specialmente per alcuni grandi comuni, potrà anche esser causa di una spesa non lieve.

Ma io non intendo discutere questo punto della proposta della Commissione; la mia attenzione si porta piuttosto sul penultimo comma dell'articolo che si propone.

La Commissione ha creduto conveniente di ammettere che in certi casi si possa fare eccezione alla regola che essa pone, che cioè questo servizio di tesoreria debba essere affidato all'esattore comunale, ossia consorziale, ed è veramente indispensabile che si faccia questa eccezione, perchè nei piccoli comuni, i quali spesso distano 15 o 20 chilometri dal capoluogo di mandamento dove risiede l'esattore del mandamento o del consorzio, sarebbe troppo grave richiedere che per il servizio di certe Opere pie elemosiniere, quando vi è un mandato di 15 o 20 lire, per esempio, per qualche sussidio di balatico, o per provvista di medicine, quel povero disgraziato che è stato beneficato debba fare 15 o 20 chilometri per recarsi nel capoluogo di mandamento dall'esattore

consorziale a riscuotere il tenue sussidio che gli viene concesso.

Spesso nei comuni si trovano persone, come il farmacista, il notaio, o qualche altro cittadino dabbene, che mediante tenue remunerazione si incarica di questo servizio di tesoreria dell'Opera pia, e che lo fa assai bene, con soddisfazione di tutti.

Io quindi credo che abbia saviamente operato la Commissione ammettendo l'eccezione che ha stabilito nel penultimo comma del suo articolo, ma essa vi ha messo una condizione la quale rende frustranea l'eccezione stessa.

La Commissione vuole che quando il servizio di tesoriere è affidato ad altri che all'esattore consorziale, debba essere gratuito.

In tal caso vuole la Commissione esentare il tesoriere dal prestare cauzione?

Io crederei pericoloso esimere il tesoriere dal prestare la cauzione, ma se volete che questo cassiere speciale presti cauzione, come volete pretendere che faccia il servizio gratuito?

Dove volete trovare un uomo tanto generoso, che si presti a dare un'ipoteca sui suoi beni, se ne ha, (spesso non sono ricchi quelli che si sobbarcano a questi piccoli servizi), o che si pigli il disturbo di comperare una rendita del Debito pubblico per vincolarla in garanzia del suo servizio di tesoriere, che vi dovrebbe fare gratuitamente? Credete che se ne troveranno molte di queste persone così bonarie, così generose? Non ne troverete, e renderete impossibile nel fatto che si usi di quella larghezza, che voi stessi in principio riconoscete di dover ammettere.

Io non ho presentato un emendamento scritto, perchè ne avevo già presentati parecchi altri per questo disegno di legge, e non avrei voluto aver l'aria di importunare la Camera con tanti emendamenti; ma sottopongo alla saggezza della Commissione il considerare, se non sia il caso di togliere le parole *purchè gratuito*; giacchè altrimenti diventa inutile la concessione che voi volete fare.

E poi, se non temessi di invadere il campo di un emendamento del nostro collega Boneschi, io vorrei sottoporre un'altra considerazione alla Commissione. Essa nell'ultimo suo comma dice: "I tesorieri dovranno sempre prestare cauzione, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento." Ma i membri della Commissione, e specialmente l'onorevole relatore, che ha studiato con tanto amore questo argomento, e letto con tanta coscienza i grossi volumi dell'inchiesta fatta sulle Opere pie, ha pur visto, come anche sotto l'imperio della legge del 1862 questa prescrizione della cauzione

restava spesse volte lettera morta; e quante non sono le Opere pie che hanno un tesoriere senza cauzione?... Ci sono Opere pie che hanno un patrimonio così tenue, e che possono dare al tesoriere una così piccola retribuzione, che è impossibile trovare un cassiere che dia la cauzione. Tutto al più, si può trovare qualche cittadino il quale goda la fiducia dell'Amministrazione, e che gerirà anche gratuitamente, se si vuole, la tesoreria, ma non vi darà cauzione; quindi scrivere nella legge una disposizione la quale prescrive che i tesorieri dovranno sempre e in ogni caso prestare cauzione, è scrivere cosa che già si sa, non si potrà praticamente ottenere.

Quindi io, invece di dire "i tesorieri dovranno sempre dare", direi "i tesorieri dovranno di regola dare la cauzione".

**Crispi, ministro dell'interno.** È troppo pericoloso!

**Borgatta.** ... e lascierei che le Giunte amministrative in certi casi eccezionali dispensassero dal prestare la cauzione, come per esempio nel caso di certi Asili infantili che si mantengono con offerte e col volontario contributo di privati, e per cui è impossibile pretendere che il cittadino il quale volenteroso e gratuitamente si presta alle gravi noie delle relative esazioni, dovesse per giunta dare ancora una cauzione.

Queste sono le considerazioni che io sottopongo al giudizio dell'onorevole Commissione; veda essa se meritino di essere tenute in qualche conto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fani.

*Voci.* A domani!

**Fani.** Una sola domanda di schiarimento. In questo articolo è detto:

"Per le istituzioni che abbiano una rendita lorda non superiore alle 20,000 lire, eserciterà l'ufficio di tesoriere l'esattore od il tesoriere del Comune."

Ora io domando: se l'Opera pia è già concentrata nella Congregazione di carità, e questa ha il suo tesoriere od il suo esattore, se il reddito dell'Opera pia è inferiore alle 20,000 lire, l'esattore deve essere anche in questo caso l'esattore comunale?

**Luchini Odoardo, relatore.** Si guarda all'amministrazione. Abbia l'amministrazione dipendenti da sè una o più istituzioni che sieno in essa concentrate, si guarda all'amministrazione che le riunisce e che è una; e secondo le rendite che ha, si applicano le disposizioni dell'articolo 18.

Ho ben risposto alla domanda dell'onorevole Fani?

Fani. No.

Presidente. Mi pare che la discussione si possa rimandare a domani, perchè debbono parlare diversi altri oratori. Onorevole Farina Nicola, Ella parlerà domani.

Farina Nicola. Debbo fare una semplice raccomandazione.

Voci. A domani!

Presidente. Questa discussione continuerà domani.

### Comunicasi una interrogazione del deputato Nocito.

Presidente. Comunico alla Camera la seguente domanda d'interrogazione dell'onorevole Nocito.

“ Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro della guerra intorno alle condizioni igieniche del Collegio militare di Roma. ”

Non essendo presente l'onorevole ministro della

guerra, prego l'onorevole presidente del Consiglio di dare comunicazione di questa domanda di interrogazione al suo onorevole collega.

La seduta termina alle 5,55.

### Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione intorno al disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (2)

Discussione dei disegni di legge:

2. Sul personale di pubblica sicurezza. (3)

3. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (4)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1889. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno)